



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC

nr. **47** • Commissione
Principi Contabili

a cura di
Girolamo Matranga

i quaderni



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC

nr. **47** • Commissione
Principi Contabili

a cura di
Girolamo Matranga

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Vincenzo Delle Femmine, Marcello Fontanesi, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Luigi Carbone, Donato Centrone, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Michele Garrubba, Felice Martinelli, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Principi Contabili:

Delegato del Consiglio: Nicola Mavellia.

Presidente della Commissione: Claudia Mezzabotta.

Componenti: Lucia Abati, Giuseppe Alfarano, Myriam Amato, Riccardo Raul Bauer, Paolo Carlo Borghi, Fabrizio Cancelliere, Chiara Carotenuto, Marco Clementi, Stellamaris Coluccia, Paolo Farinella, Andrea Federico Galimberti, Matteo Gandini, Massimo Garampazzi, Matteo Gavazzi Borella, Francesco Grasso, Fabrizio Gualtieri, Sebastiano Losito, Alessandra Maggioni, Luca Magnano San Lio, Domenico Maniscalco, Girolamo Matranga, Luca Minetto, Fabio Mischi, Andrea Pessina, Elena Piccagli, Luisa Polignano, Barbara Premoli, Alessandro Riccardo Saini, Stefano Salvadeo, Anna Maria Sanchirico, Gabriele Sandretti, Stefano Santucci, Tiziano Luigi Sesana, Mario Specca, Paolo Terazzi, Alessia Tota, Maria Vitiello, Fabio Massimo Vittori, Mariarosa Zanella, Giusi Zuccarà.

Osservatori: Francesco Caligiore.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo

corso Europa, 11 • 20122 Milano

tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Premessa introduttiva e finalità	5
1. La continuità aziendale.....	9
1.1. Definizione di continuità aziendale.....	9
1.2. Principali fattori che possono compromettere la continuità aziendale	11
1.3. Principali indicatori di rischio di continuità aziendale	13
1.4. Principali soggetti interessati alla continuità aziendale	16
2. Le principali variabili connesse ai principi contabili italiani e a quelli IAS/IFRS e relativi impatti sulle grandezze di bilancio indicatrici di problematiche di continuità aziendale.....	23
2.1. I principali impatti degli OIC e degli IAS sul presupposto della continuità aziendale.....	23
2.2. Elenco dei principi contabili internazionali e loro omologhi principi contabili nazionali	27
2.3. Principali differenze tra gli IAS/IFRS e gli OIC e loro possibili impatti sul presupposto della continuità aziendale	39
2.4. Tabella di riepilogo di alcune voci contabili più sensibili a variazioni di valore derivanti dall'adozione degli IAS o degli OIC e relativi impatti sul presupposto della continuità aziendale. Esempi.....	44
3. Conclusioni e riflessioni.....	81
4. Allegato 1: Documento 570 (CNDCEC) – Continuità aziendale	83
Indice (omissis)	83

Introduzione	83
Responsabilità della direzione	84
Responsabilità del revisore	86
Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di valutazione del rischio	87
L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione	88
Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione	89
Procedure di revisione conseguenti nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale	90
Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore	92
Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di un'incertezza significativa	92
Presupposto della continuità aziendale inappropriato	94
Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione	95
Ritardo significativo nella firma o nell'approvazione del bilancio	96
Composizione della commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione che ha formulato il documento	96

PREMESSA INTRODUTTIVA E FINALITÀ

In un contesto economico come quello attuale, che vede ormai il protrarsi di una crisi economica e finanziaria di lungo periodo e che per certi versi ha spiazzato chiunque avesse tentato di prevedere la fine del ciclo, i “principi di certezza” su cui si fondavano i valori delle aziende (tra cui la continuità aziendale) sono diventati “principi di incertezza” con cui le imprese di qualunque specie e dimensione hanno dovuto iniziare a fare i conti con una certa regolarità.

Parimenti gli assunti su cui si fondano (e si fondavano) i successi delle aziende e che in sintesi, come da autorevoli studi⁽¹⁾, si riferivano principalmente alla “competitività”, ovvero alla capacità delle imprese di essere protagoniste nelle arene competitive con efficacia ed efficienza nei propri processi produttivi; alla “coesione”, ovvero alla capacità delle imprese di generare socialità e consenso attorno a loro stesse; ed alla “economicità”, ovvero alla capacità delle imprese di generare “nel tempo” aspettative di redditività (positiva) per tutti gli “*Stakeholders*”, si sono progressivamente deteriorati a seguito anche di innumerevoli fenomeni, quali ad esempio uno sviluppo non sempre controllato dell’economia finanziaria a svantaggio dell’economia reale; il diffondersi di una economia non sempre conforme alle norme e ai regolamenti; la crisi di innumerevoli settori tra cui il mercato immobiliare e la crescita impressionante di altre economie mondiali quali quelle dei cosiddetti “*BRICS*”.

Questo difficile contesto, unitamente alle diverse scelte contabili offerte ai redattori dei bilanci dai principi contabili, sia nazionali che internazionali, ha contribuito al nascere di un fenomeno di progressivo scostamento tra i valori formali emergenti dai bilanci e quelli sostanziali relativi all’impresa e alla sua capacità a continuare nel tempo.

⁽¹⁾ A cura di Vittorio Coda, *L'Orientamento Strategico dell'Impresa*, Utet, Milano, 1988.

In quest'ottica, il quaderno si prefigge la finalità di inquadrare il tema della continuità aziendale nell'attuale scenario economico congiunturalmente non favorevole, evidenziando in particolare come le logiche tecniche contabili sottostanti alla redazione dei bilanci di esercizio, seppure applicate in ottemperanza alle regole previste per le informative finanziarie di riferimento e quindi in maniera "formalmente" corretta, potrebbero essere strumentalmente utilizzate per finalità diverse ed estranee alla "sostanza" delle stesse grandezze di bilancio e perseguire scopi e finalità di abbellimento del bilancio o "*window dressing*" (per esempio fare apparire positive certe grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie - lì dove non lo sono o potrebbero non esserlo - per finalità di merito creditizio o di "*deal & transaction*").

Il quaderno non ha alcuna pretesa di completezza ed esaustività e per sua natura vuole essere "acritico" e "generalista". Esso vuole illustrare unicamente alcuni impatti dell'adozione degli IAS/IFRS vs gli OIC sul concetto di continuità aziendale, indipendentemente dai presupposti per i quali le aziende possono adottare gli uni o gli altri principi contabili.

Nello specifico, il quaderno, dopo aver affrontato in sintesi il concetto di continuità aziendale, le cause ed i più significativi indicatori che vengono sovente valutati dai principali destinatari di tale postulato (per esempio banche, fondi, azionisti, organi di controllo esogeni ed endogeni tra cui i revisori, sindaci etc. ...), concentra l'analisi sulle principali differenze insite in alcuni tra i più importanti principi contabili internazionali (incentrati nell'ottica del "*fair value*" e del valore economico di un'azienda) rispetto ai principi contabili nazionali (ancorati storicamente alla prudenza ed al mantenimento dei valori storici, anche se potenzialmente "forieri" di plusvalenze inesprese).

Tale analisi è finalizzata ad evidenziare gli impatti e le divergenze anche significative che l'adozione di un set di principi contabili piuttosto che dell'altro (ovvero gli IAS/IFRS "*versus*" gli OIC), pur nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, può comportare sulla rappresentazione delle principali grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie (che potrebbero essere indicatrici di problematiche di continuità aziendale) riportate nel bilancio di esercizio.

Con la conseguenza di portare potenzialmente ad esporre informazioni che possono indurre un valutatore di tali grandezze a prendere decisioni che, in contesti di principi contabili diversi, non avrebbe preso o avrebbe potuto non prendere (si pensi, ad esempio, alla facoltà data dai principi contabili internazionali, come lo IAS 16 su cui si tornerà nel prosieguo, di valutare le grandezze patrimoniali riferite alle

immobilizzazioni materiali, al loro “*fair value*” con conseguente incremento del patrimonio netto, derivante dalla correlata iscrizione di riserve di rivalutazione, nel caso di “*fair value*” positivo).

Il quaderno completa l'analisi con una serie di riflessioni circa l'attenzione che occorre dare alla sostanza economica connessa all'adozione dei summenzionati principi contabili, raccomandandone un uso “oculato” nonché “aderente ed inerente” alla realtà dell'impresa che li utilizza a beneficio di chi deve prendere decisioni e comprendere l'azienda, soprattutto nei casi in cui questa presenti dubbi ed incertezze sul suo presupposto di continuità aziendale. In particolare il quaderno va a beneficio anche dei professionisti, quali “*in primis*” i dottori commercialisti ed esperti contabili, che in tale impresa possono avere compiti di amministratore indipendente, di sindaco o di revisore.

1. LA CONTINUITÀ AZIENDALE

1.1. Definizione di continuità aziendale

La continuità aziendale è una “circostanza in atto”, insita in un’impresa, a durare nel tempo, lungo le direttrici di competitività, coesione ed economicità di cui si è detto in premessa. È in buona sostanza la capacità dell’azienda di produrre risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

La continuità aziendale è altresì un postulato di bilancio ovvero un assioma obbligatorio previsto “*in primis*” dalle disposizioni civilistiche e in particolare dall’art. 2423-*bis* 1° comma, del Codice Civile, cui occorre attenersi nel redigere il bilancio di esercizio.

Il presupposto della continuità aziendale in base al quale redigere il rendiconto annuale è dunque un “postulato”⁽²⁾ che, al pari degli altri postulati di bilancio tra cui in particolare quello della “prudenza”, della “competenza economica”, della “prevalenza della sostanza sulla forma”, della “comparabilità dei dati”, qualifica la regolarità dell’informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel suo complesso⁽³⁾.

⁽²⁾ Ipsoa-Francis Lefebvre, *Memento Pratico-Contabile 2013*, Ipsoa Francis Lefebvre, Milano, 2012 § da 115 a 131: In tale contesto per “postulati” si intendono, i “principi contabili generali” ovvero “i fondamenti e le regole di carattere generale” applicate alle singole poste di bilancio. In particolare questi riferiscono alle seguenti regole: “rappresentazione veritiera e corretta”; “continuità aziendale”; “utilità del bilancio di esercizio”; “prevalenza della sostanza sulla forma”; “comprensibilità”; “neutralità”; “prudenza”; “periodicità”; “comparabilità dei dati”; “omogeneità”; “continuità di applicazione dei principi contabili”; “competenza”; “significatività e rilevanza”; “costo come criterio base di valutazione”; “conformità ai corretti principi contabili”; “funzione informativa e completezza della nota integrativa”; “verificabilità dell’informativa”.

⁽³⁾ Codice Civile, Art. 2423-*bis* 1° comma “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale”.

Il presupposto della continuità aziendale è parimenti richiamato dalle fonti normative secondarie in base alle quali redigere i bilanci di esercizio, ovvero dai principi contabili nazionali - OIC 11 - ("Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati". Documento N. 11 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili - Edizione aggiornata del documento n. 1 del 1975) nell'inciso in cui si evidenzia che "la formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili", e dagli IAS/IFRS ed in particolare dallo IAS 1 che, nei paragrafi 23-24, stabilisce che: "nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò (omissis). Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio (omissis)".

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da estrema incertezza e volatilità delle performance aziendali a ragione del protrarsi della crisi congiunturale di cui si è detto in premessa, da più parti è stato raccomandato di valutare con la massima attenzione il postulato della continuità aziendale.

Ciò a ragione delle responsabilità e dei rischi che non adeguate valutazioni della continuità aziendale (o in linguaggio anglosassone del "*going concern*") intenzionali o non intenzionali, possono generare rispettivamente in capo sia ai redattori dei bilanci sia in capo a coloro che sulla base di tali bilanci effettuano valutazioni di performance dell'impresa (con riferimento a questi ultimi si pensi, per esempio, a coloro che sono chiamati a valutare la finanziabilità delle imprese sulla base anche dei dati di bilancio).

Si rammenta con l'occasione il documento congiunto di "Banca d'Italia, Consob ed Isvap nr. 2 del 6 febbraio 2009",⁽⁴⁾ relativo, tra gli altri,

⁽⁴⁾ Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009. *Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS. Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie, ovvero nei bilanci di esercizio e nelle semestrali, sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*, Milano, 2009.

anche alle indicazioni che gli operatori devono fornire nella relazione sulla gestione in materia di rischi e incertezze che possono intaccare il presupposto della continuità aziendale, stante il più volte richiamato momento congiunturale non favorevole.

1.2. Principali fattori che possono compromettere la continuità aziendale

Innumerevoli sono le cause che possono compromettere la continuità aziendale e in generale molteplici sono i fattori che generano la cosiddetta “crisi aziendale”, l’anticamera ed il campanello di allarme del rischio che la “continuità aziendale” sia compromessa.

Non volendo entrare nel dettaglio dei singoli fattori che possono compromettere la continuità aziendale in quanto esula dalla presente trattazione, si passano in rassegna ed in maniera sintetica, alcune circostanze che possono generare crisi aziendali e minare alla base la continuità aziendale.

In un’accezione classica e tradizionalista del concetto di crisi aziendale possono richiamarsi due diverse manifestazioni della stessa che riguardano sia il “profilo reddituale” sia il “profilo patrimoniale-finanziario dell’impresa”⁽⁵⁾.

Come esaurientemente trattato nel citato Quaderno SAF nr. 27⁽⁶⁾ che volutamente si vuole richiamare in quanto ritenuto di estrema attualità, le crisi aziendali sebbene siano sovente il risultato di innumerevoli fattori, specifici per ogni azienda, tuttavia possono essere ricondotte alle seguenti due macro categorie:

- Crisi economica
- Crisi finanziaria patrimoniale

La crisi economica trae origine dal deterioramento della redditività aziendale che si manifesta nella progressiva contrazione dei margini

⁽⁵⁾ Gruppo di Studio Commissione Gestione Crisi d’impresa e procedure concorsuali, *La Crisi d’impresa. L’attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F.*, Quaderno SAF ODCEC, Milano, 2010.

⁽⁶⁾ Gruppo di Studio Commissione Gestione Crisi d’impresa e procedure concorsuali, *La Crisi d’impresa. L’attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F.*, Quaderno SAF ODCEC. Milano, 2010.

reddituali (a ciascun livello quale per esempio l'EBITDA o l'EBIT o altri valori marginali intermedi – come il MOL etc. ...), fino alla conduzione di attività in perdita ovvero caratterizzate da anti economicità nella gestione.

Obsolescenza dei processi produttivi o dei prodotti o dei servizi resi; inefficienze gestionali; rigidità della struttura produttiva; carenza di programmazione o innovazione sono alcune cause o concause che possono generare la crisi economica dell'azienda.

Va tuttavia detto che, in base alla gravità e intensità del fattore scatenante, la crisi economica può essere a “manifestazione circoscritta e congiunturale”, o di “natura strutturale”.

Nel primo caso (crisi circoscritta e congiunturale) vi possono essere delle possibilità che, rimossi i fattori che impediscono la redditività, venga ripristinata l'economicità della gestione.

Nel secondo caso (crisi strutturale) le probabilità di ripristino della redditività sono basse e le conseguenze negative nei presupposti della continuità aziendale possono essere inevitabili.

La crisi finanziaria patrimoniale, che può manifestarsi anche in situazioni di equilibrio economico, può sorgere a seguito di alcune cause quali ad esempio:

(i) squilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto alla natura e composizione degli impieghi;

(ii) eccesso di dipendenza da capitali di terzi e quindi sproporzione tra capitale proprio e mezzi di terzi;

(iii) eccesso di indebitamento rispetto alla capacità dell'impresa di generare cash flow proporzionati ai flussi finanziari in uscita destinati anche al ripianamento dei debiti contratti.

(iv) Ai summenzionati fattori che possono generare crisi finanziaria se ne può aggiungere, a parere di chi scrive, uno ulteriore, ovvero un uso distorto dello strumento societario da parte dei soci, tramite il deflusso di risorse finanziarie da una società verso un'altra (solitamente correlata nell'eccezione ampia contemplata dalle authority in primis Consob e dallo IAS 24) in occasione della politica di “distribuzioni di dividendi” (sovente sproporzionata rispetto alle giacenze ed esigenze di liquidità della società distributrice di ricchezza), oppure in occasione della remunerazione di specifiche “transazioni intercompany” nazionali e/o estere, per le quali può essere ardito e complesso misurarne la congruità. Tali aspetti, sempre più frequenti come anche le cronache quotidiane ci rammentano, possono pure condurre a crisi finanziarie patologiche, irreversibili e che minano fortemente alla base la continuità aziendale.

Inoltre appare meritevole di menzione un'ultima classificazione della

crisi aziendale secondo le due direttrici di “crisi aziendali non intenzionali” e “crisi aziendali intenzionali” che sono afferenti all’ambito soggettivo degli “attori” coinvolti nella crisi e nel rischio di continuità aziendale.

Ai presenti fini, la narrazione circa i principali fattori di crisi aziendale influenti sui rischi di continuità aziendale, rileva allo scopo di mettere a fuoco, nei limiti della ragionevolezza e della natura esemplificativa del presente scritto, “come prassi contabili nazionali e/o internazionali possono formalmente rallentare l’emersione di indicatori di rischio circa la continuità aziendale”, evidenziando come a volte, la piena consapevolezza di una situazione potenziale di rischio di continuità in capo ai redattori di bilancio, possa essere intenzionalmente (o non intenzionalmente) “gestita anche sul piano contabile”, adottando “principi” che contribuiscono per loro natura a nascondere anche per un prolungato periodo di tempo, situazioni di forte patologia che saranno tuttavia candidate prossime al loro inevitabile manifestarsi.

1.3. Principali indicatori di rischio di continuità aziendale

Molteplici sono i principali “indicatori di rischio” di continuità aziendale che possono interessare un’impresa e che possono emergere da una lettura accurata ed attenta del bilancio di esercizio sia esso formulato secondo l’informativa finanziaria prevista dagli IAS/IFRS o secondo l’informativa finanziaria prevista dagli OIC.

Senza dunque nulla aggiungere a ciò che illustri ed autorevoli colleghi hanno già ampiamente analizzato, appare opportuno richiamare quanto esposto nel “Documento nr. 570” – “La Continuità Aziendale” – elaborato dal CNDCEC – Commissione paritetica per i principi di revisione, a proposito di alcuni dei principali indicatori di rischio di continuità aziendale che possono riguardare l’azienda in un periodo di tempo, sia esso espressione di un momento storico ben preciso (“punto di vista statico”), sia esso espressione di un lasso temporale più ampio (“punto di vista dinamico”).

In particolare, richiamando quanto sancito dal “Documento nr. 570, pag. 52”, vengono elencati, più oltre, alcuni esempi di eventi o circostanze che possono comportare rischi per l’impresa connessi all’attività svolta che, presi singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere significativi dubbi riguardo al presupposto della continuità aziendale.

Tale elenco, come la Commissione paritetica giustamente evidenzia,

non può ritenersi esaustivo, né la presenza di uno o più elementi riportati nel seguito significa necessariamente che esista un'incertezza significativa.

Il Documento evidenzia tre tipologie di indicatori:

Indicatori finanziari ovvero:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali ovvero

- perdita di amministratori o di dirigenti “chiave” senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori ovvero

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono

effetti sfavorevoli all'impresa.

Ulteriori approfondimenti sul tema della continuità aziendale e suoi presupposti applicativi anche per le PMI, sono stati effettuati nel lavoro svolto a cura dell'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 25 maggio 2010 che, per rilevanza ed importanza dei temi trattati, si vuole in questa sede ricordare.

Ad integrazione di quanto sopra riportato, appare opportuno richiamare alcuni indicatori di rischio di continuità aziendale di "natura qualitativa" che, per effetto anche del già citato "Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009", sono stati riportati nei bilanci delle principali società quotate⁽⁷⁾ e che possono essere validi riferimenti tecnici per individuare eventuali fattori di rischio di continuità aziendale che, politiche contabili adottate dai redattori di bilancio "formalmente" corrette ed in linea all'informativa finanziaria prevista dagli OIC e/o dagli IAS e di cui si fa obbligo di analisi e riporto nell'informativa prevista dall'art. 2428⁽⁸⁾ del Codice Civile, potrebbero non fare emergere.

Di seguito l'indicazione di alcune tipologie di rischi (anche operativi) riscontrati nel campione oggetto di analisi di cui alla "Rivista" richiamata in nota:

- rischi relativi alle attività affidate in concessione;
- rischi di default e covenants e rischio di rating;

⁽⁷⁾ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, *Rivista dei Dottori Commercialisti - Capitolo - I Rischi e le incertezze nella relazione sulla gestione: l'applicazione sui bilanci 2008*, Giuffrè Editori, Milano, Anno LX Fasc. 4 – 2009.

⁽⁸⁾ Codice Civile, Art. 2428 Relazione sulla gestione: **1° comma**: "Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato ... (omissis) ... nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta"; e al **2° comma**: "L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente ed al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi". Al **3° comma** si dice infine che: "Dalla relazione devono in ogni caso risultare: (omissis)..6.a) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario (omissis) ... 6.b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari".

- rischi connessi all'attività commerciale internazionale e all'operatività in mercati emergenti;
- rischi connessi alla dimensione internazionale;
- rischi legati alla stagionalità del business;
- rischi correlati all'andamento e alle prospettive economiche e di competitività del mercato;
- rischi di parti terze;
- rischi sulla protezione della proprietà intellettuale;
- rischi connessi all'ottenimento delle garanzie;
- rischi legati alla certificazione della sicurezza;
- rischi connessi alla dipendenza di personale altamente qualificato;
- rischi legati al D.Lgs. n. 231/2001;
- rischi connessi ai livelli di spesa dei governi nazionali e delle istituzioni pubbliche;
- rischi di competitività;
- rischio normativo e regolatorio;
- rischi legati alla gestione del business tramite Joint Venture;
- rischi ambientali;
- rischi connessi alla dipendenza delle preferenze e alla propensione alla spesa di consumatori;
- rischi di business;
- rischi strategici;
- rischio di contagio;
- rischi reputazionali.

1.4. Principali soggetti interessati alla continuità aziendale

Come evidenziato in precedenza, da più parti emerge l'interesse ad appurare l'effettiva capacità dell'azienda a "continuare nel tempo" e quindi da più parti è sollecitata l'attenzione da riporre sul presupposto della continuità aziendale.

Nel presente paragrafo sono elencate diverse controparti dell'impresa che sono interessate, come soggetti sia attivi che passivi, al concetto di continuità aziendale, soprattutto nell'attuale contesto economico congiunturale non certo favorevole ma caratterizzato da incertezza e volatilità delle performance aziendali.

Nel provare a riepilogare i principali destinatari interessati alla continuità aziendale di tutte le aziende, indipendentemente dal settore in cui le stesse operano, si possono individuare i seguenti soggetti:

A) “I Soci titolari di azioni o quote”. Per tali soggetti la continuità aziendale è presupposto vitale per monitorare le performance delle aziende di cui possiedono le passività finanziarie rappresentate dai titoli partecipativi e così per monitorare nel tempo le loro aspettative, più o meno razionali, di ritorno dal loro rischio, espresso dalla distribuzione dei dividendi. La continuità aziendale è per tali soggetti una condizione imprescindibile del loro investimento.

B) “Il Management” ovvero i soggetti che hanno la responsabilità della conduzione dell’azienda. Per tali soggetti la continuità aziendale è il presupposto per il mantenimento e la conferma del ruolo di leadership e di gestori del patrimonio aziendale e del riconoscimento dei meriti mediante le politiche di remunerazione previste dalle teorie aziendali.

Il *Management* deve monitorare tale presupposto anche per evitare le responsabilità in cui si può imbattere nel caso in cui non fossero adempiuti gli specifici doveri di gestione nelle situazioni di crisi aziendali.

Il *Management* è il principale soggetto che attivamente contribuisce al mantenimento o alla perdita del presupposto della continuità aziendale. Si pensi per esempio ad una non oculata, inavveduta o “scellerata” gestione manageriale della società, coniugata ad un uso distorto di principi contabili siano essi nazionali o internazionali, finalizzata ad occultare perdite potenziali o a non contabilizzare “*impairment*” necessari di “*intangible asset*” quali per esempio avviamenti insussistenti.

È parere dello scrivente ritenere che le crisi aziendali e le connesse criticità indotte nei presupposti della continuità aziendale, siano talvolta anche riconducibili ai comportamenti economici soggettivi, più o meno intenzionali, dei *Managers* dell’epoca attuale, caratterizzati da un forte orientamento al profitto di breve periodo.

C) “I Finanziatori” (siano essi banche ordinarie o istituti di credito speciale, o fondi di private equity o società finanziarie autorizzate all’esercizio del credito, o in generale altre controparti di diritto nazionale o internazionale preposte per legge alla erogazione del credito. Tra costoro si includono per mera semplicità anche gli obbligazionisti) e gli “Analisti di bilancio”.

Per tutte queste controparti il presupposto della continuità aziendale è *conditio sine qua non* affinché il credito sia erogato in quanto, al di là delle garanzie statiche e dei collaterali richiesti quale presidio al rischio di credito, il rimborso del credito è unicamente ancorato alla capacità dell’impresa di “operare in continuità nel tempo”, generando flussi reddituali positivi e correlati flussi finanziari in entrata inerenti e proporzionati alle esigenze dei flussi di cassa in uscita, dovuti per far

fronte alle obbligazioni contratte.

Una non opportuna analisi della continuità aziendale da parte di tali soggetti, espone a rischio la più preziosa risorsa dell'economia: ovvero il "risparmio" e con esso la percezione di "fiducia" dei risparmiatori anche nei confronti del sistema bancario/finanziario nel suo complesso.

D) **"Lo Stato"**, nelle sue autorità preposte alla riscossione e gestione delle entrate finanziarie.

Per tale interlocutore il presupposto della continuità delle aziende (siano esse nazionali e/o estere) che operano sul territorio nazionale ed internazionale e contribuiscono sia al prodotto interno lordo che a quello nazionale (PIL/PNL), è di primaria importanza per garantire il mantenimento dell'equilibrio tributario quale espressione di un sovraordinato interesse legittimo sancito e tutelato dall'attuale costituzione italiana.

E) **"I Creditori"** dell'azienda (tra cui i fornitori, i dipendenti) e i clienti in generale.

Per tali soggetti la continuità aziendale rileva nell'ambito del loro concetto di rischio di controparte e dunque nell'ambito delle loro aspettative di rientro dai crediti concessi, o di ricevimento delle forniture ordinate o di remunerazione delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto di lavoro e conseguentemente non essere esposti, a loro volta, al rischio di non poter far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno delle loro aspettative di rientro nei confronti della controparte che non operava in continuità aziendale.

F) **"Le Authority"** (tra cui Consob, Banca d'Italia, Ivass - già Isvap - e le altre autorità preposte alla vigilanza dei mercati in cui operano le aziende siano queste ultime (i) "enti di interesse pubblico" nella definizione tracciata dall'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 - ovvero le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione, le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE, gli istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB - che (ii) "enti non di interesse pubblico" - ovvero tutte le altre società non appartenenti all'insieme indicato in precedenza).

Per tali destinatari il monitoraggio costante della continuità aziendale è indispensabile per garantire la credibilità dei mercati in cui le aziende

operano, presupposto altresì per il riconoscimento del ruolo di supervisione che i destinatari di cui si discute, assolvono.

A tal fine, come già riportato in precedenza, si ricorda il documento congiunto di Banca d'Italia, Consob e dell'allora Isvap del febbraio del 2009 avente ad oggetto anche la raccomandazione, rivolta ai redattori di bilancio delle società quotate, a descrivere con molta attenzione nelle relazioni sulla gestione e nella nota integrativa dei bilanci in chiusura per gli anni 2008 e successivi, ogni fattore di rischio e di incertezze (come tra l'altro prevede anche l'art. 2428 del Codice Civile con riferimento al contenuto della relazione sulla gestione), che possa impattare sulla continuità aziendale ed i relativi presidi e fattori mitiganti che il management intende adottare per ridurre a livelli minimi e ragionevolmente bassi il rischio di non continuità aziendale.

Tale provvedimento - che, a parere di chi scrive, segna una data a partire dalla quale la continuità aziendale, diventa fattore critico e di rischio da monitorare, al pari dell'attenzione che deve essere riservata in fase di predisposizione di bilancio alla "competenza economica", così come alla "prudenza" ed alla prevalenza della "sostanza" sulla forma (oltre che agli altri postulati)⁽⁹⁾, - evidenzia, come non mai che il rischio dell'esistenza di fattori che possano incidere sulla continuità aziendale da "remoto", diventa "possibile", con la conseguente necessità da parte dei redattori di bilancio e di coloro che hanno la responsabilità della conduzione dell'azienda, di fare, almeno annualmente, un'autovalutazione o "*self assessment*" di quei fattori di rischio e di incertezza che, se non opportunamente valutati, potrebbero compromettere la continuità aziendale.

Tale autovalutazione, a parere dello scrivente, non deve essere di natura "formale", ma deve essere, indipendentemente da quali possano essere gli esiti dell'analisi, "sostanziale" ovvero suffragata da evidenze oggettive di un'analisi empirica effettivamente effettuata, metabolizzata, valutata anche dal punto di vista tecnico contabile e riflessa, conseguentemente, in maniera appropriata in bilancio.

G) "**Sindaci e Revisori**". A questo stadio della trattazione appare intuitivo comprendere l'importanza che ha il presupposto della continuità aziendale per tali soggetti preposti ai controlli delle aziende, in qualità di organi di controllo della legalità (gli uni) e di organi di controllo sulla

⁽⁹⁾ Si veda a tal proposito la precedente nota del paragrafo 1.1. "Definizione".

contabilità (gli altri).

La responsabilità che tali organi hanno per gli impatti che una non corretta valutazione della continuità aziendale, nell'ambito delle loro rispettive funzioni ed in quanto assuntori di un ruolo di garanzia, può avere per gli utilizzatori di bilancio è, a parere dello scrivente, enorme.

A tal proposito appare opportuno ricordare (come già evidenziato anche nel precedente paragrafo 1.3 a proposito degli indicatori di rischio sulla continuità aziendale) che è stato emanato anche a livello internazionale e a cura dell'IFAC (*International Federation of Accountants*) un apposito principio di revisione (ISA 570 – omonimo a quello italiano), sulle verifiche che i revisori legali dei conti devono effettuare per valutare la continuità aziendale in base ad ogni elemento probatorio sufficiente ed appropriato a tale valutazione.

Stante l'importanza (in termini di responsabilità e rischio) che sia il principio di revisione internazionale che quello nazionale presentano sul tema di cui si discute, si riporta in Allegato 1 al presente Quaderno il **Documento 570 – La continuità aziendale** a cura del CNDCEC – commissione paritetica per i principi di revisione, nella sua formulazione integrale, affinché possa contribuire ad innalzare il livello di sensibilità in capo a tutti gli attori interessati, del concetto di continuità aziendale.

H) “I Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.

Per tali destinatari valgono tutte le considerazioni finora effettuate e ciò a ragione del ruolo attivo e sovente anche dominante che i professionisti contabili hanno nella predisposizione dei bilanci di esercizio individuali e consolidati, siano essi redatti in ossequio all'informativa finanziaria prevista dai principi contabili italiani o dagli IAS/IFRS.

In tale sede, tralasciando di ripetere concetti già espressi ed evitare così noiose duplicazioni, appare unicamente utile ricordare il senso di responsabilità insito nei destinatari di cui al presente punto, nello svolgere la prassi contabile con costante diligenza e accortezza, propria della deontologia cui la categoria tutta è soggetta.

Si ricorda infatti che per i professionisti una non adeguata e corretta rappresentazione contabile di un fatto aziendale in ossequio sia al dettato previsto dai principi contabili di riferimento che al postulato della prevalenza della “sostanza sulla forma”, espone al rischio di “concorrere” (assecondando talvolta impropriamente le richieste dei clienti) con gli altri attori (ad esempio i preposti alla redazione dei bilanci), nel nascondere (intenzionalmente o non intenzionalmente), indicatori di rischio che potrebbero compromettere la continuità aziendale.

I) “Gli Amministratori indipendenti”.

Anche per tali soggetti valgono le medesime considerazioni finora effettuate e ciò a ragione del fatto che la redazione del bilancio costituisce un atto del consiglio di amministrazione nella sua interezza e non delegabile.

2. LE PRINCIPALI VARIABILI CONNESSE AI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E A QUELLI IAS/IFRS E RELATIVI IMPATTI SULLE GRANDEZZE DI BILANCIO INDICATRICI DI PROBLEMATICHE DI CONTINUITÀ AZIENDALE

2.1. I principali impatti degli OIC e degli IAS sul presupposto della continuità aziendale

Nel presupposto e nell'ottica di quanto sin qui riferito, nel presente paragrafo si tenta di descrivere, almeno per grandi linee e per le principali voci contabili (lasciando, come naturale che sia, a ciascun lettore ulteriori ed opportuni approfondimenti sul tema di che trattasi), i principali possibili effetti che a parere di chi scrive, i bilanci di esercizio, redatti tanto in base alle informative finanziarie previste dagli IAS quanto a quelle previste dagli OIC, potrebbero rilevare in termini di rallentamento e/o di non emersione, del rischio di continuità aziendale.

Si tenterà di evidenziare al contempo come, seppure formalmente corrette ed in linea ai dettami previsti dai menzionati alternativi principi contabili e alle norme di leggi ad esse correlate, alcune contabilizzazioni potrebbero non consentire l'emersione di rischi di continuità aziendale.

A questo stadio della trattazione è tuttavia d'uopo effettuare, preliminarmente, qualche precisazione onde evitare fraintendimenti e non volute imprecisioni.

I) La trattazione che seguirà è volutamente “generalizzata” ovvero ipotizza l'assunto in base al quale il redattore di bilancio può scegliere di adottare gli IAS oppure gli OIC.

In altre parole si prescinde dalle disposizioni emanate con il cosiddetto decreto IAS di cui al D.Lgs. 38/2005⁽¹⁰⁾ che, come si ricorderà, ha

⁽¹⁰⁾ Decreto legislativo 28 febbraio 2005, nr. 38 “*Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali (GU n. 66 del 21/3/2005)*”.

introdotto a partire dal 2005 (e 2006) e successivi esercizi, per i soggetti di cui all'art. 2⁽¹¹⁾ dello stesso decreto e nel corpo organico della normativa contabile a livello nazionale, i principi contabili internazionali emanati con Regolamento (CE) Nr. 1725/2003⁽¹²⁾, in adozione del precedente Regolamento (CE) Nr. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

A tal proposito, si ricorda che l'adozione degli IAS nella predisposizione dei bilanci consolidati ed individuali, in base al succitato

⁽¹¹⁾ Decreto legislativo 28 febbraio 2005, nr. 38, Art. 2. “*Ambito di applicazione*”
Il presente decreto si applica a:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);

c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);

f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;

g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile.

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) N. 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

decreto legislativo, è stata resa obbligatoria, in generale, per le società quotate, controllate di quotate, le compagnie assicurative, i soggetti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Banca d'Italia, tra cui le banche, le SIM, le Sgr, altre finanziarie.

Banca d'Italia, in particolare, con la Circolare 262/2005 e ss aggiornamenti⁽¹³⁾, prima, e con il Provvedimento del 14 febbraio 2006 e ss modifiche⁽¹⁴⁾, dopo, ha disciplinato le modalità di predisposizione dei bilanci per tutti gli intermediari finanziari che, rispettivamente dal 2005 (per le Banche) e dal 2006 in avanti (per tutti gli altri intermediari finanziari), hanno profondamente modificato i propri bilanci per effetto degli IAS⁽¹⁵⁾.

Il decreto IAS prevede anche la facoltà di adottare gli IAS per quelle aziende che, seppure non quotate e diverse da quelle di cui all'art. 2 (lett. da a) a f)), per rilevanza ed internazionalità, necessitano di predisporre, ai sensi del menzionato D.Lgs. 38/2005, i propri bilanci anche secondo gli IFRS.

II) La trattazione prescinde dal trattamento fiscale correlato ai principi contabili nazionali ed internazionali e relativi impatti.

⁽¹³⁾ Banca d'Italia, Vigilanza creditizia e finanziaria. *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005. 1° Aggiornamento del 18 novembre 2009 – ristampa integrale.

⁽¹⁴⁾ Banca d'Italia, *Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM* - ultimo aggiornamento 13 marzo 2012.

⁽¹⁵⁾ Si ricorda che antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2005 i conti annuali e consolidati delle Banche, enti finanziari e degli altri intermediari finanziari tra cui le SIM erano predisposti in ossequio principalmente alle disposizioni contenute: (i) nel D.Lgs. 87/92 - "Attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro"; (ii) nel Provvedimento di Banca d'Italia del 31 luglio 1992 (Provvedimento Banca d'Italia del 31 luglio 1992 "Istruzioni per la redazione degli schemi e regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari" (pubblicato in SO n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 agosto 1992) e (iii) nel Provvedimento di Banca d'Italia del 4 agosto del 2000 "Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (SIM)". I suddetti provvedimenti erano redatti secondo la logica contabile tipica dei principi contrabili italiani, incentrati fondamentalmente sul criterio del costo storico.

Se qualche richiamo dal punto di vista fiscale verrà fatto, sarà solo finalizzato a comprendere come, a parere di chi scrive, alcune contabilizzazioni possano incidere sul miglioramento (formale) della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda che, in “realtà” e nella “sostanza”, presenta situazioni di incertezza che possono compromettere la continuità aziendale (si rimanda a tal proposito a quanto si dirà più compiutamente nella Tabella 2.4 con riferimento alle imposte differite attive).

III) La trattazione, che si ribadisce non avere pretesa di esaustività e completezza ma unicamente carattere esemplificativo, tiene conto degli IAS e degli OIC così come risultano alla data dello scritto.

Non tiene conto degli ammodernamenti, modifiche o altro attualmente in corso (si veda a tal proposito il progetto di ammodernamento degli OIC) e non tiene conto delle ipotesi di modifica delle Direttive IV e VII relative alle disposizioni contabili per la predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidati, recepite nel nostro ordinamento con D. Lgs. 127/91, avanzate recentemente con la Direttiva 2013/34/UE e che dovrebbe essere operativa dal prossimo 20 luglio 2015 a valere sui bilancio in chiusura al 2016 (che comunque considera cardini i postulati della continuità aziendale e della prevalenza della sostanza sulla forma).

Fatte le suddette dovute premesse, propedeutiche a ciò che si dirà più oltre, nella trattazione alla quale ci si addentra verranno:

i) riepilogati i principi contabili internazionali e loro omologhi principi contabili nazionali (paragrafo 2.2)

ii) descritte le principali differenze concettuali, tra le prassi nazionali (ancorate al costo storico) e quelle internazionali (fondate sui valori di mercato) finalizzate alla comprensione dei loro possibili impatti sul presupposto della continuità aziendale (paragrafo 2.3)

iii) riportate in una serie distinta di tabelle tecniche a doppia entrata, da un lato (ovvero in una macro colonna) alcune tra le più importanti voci contabili più sensibili a variazioni nei loro valori in base all'adozione degli uni o degli altri principi, evidenziando al contempo le principali differenze previste dalla prassi nazionale e da quella internazionale per le suddette voci, con relative note di commento sugli effetti connessi al rischio di continuità aziendale, dall'altro (ovvero in due successive colonne a fianco alla prima), i relativi impatti economici e patrimoniali sul presupposto della continuità aziendale derivanti dall'uso degli IAS/IFRS o degli OIC (paragrafo 2.4).

2.2. Elenco dei principi contabili internazionali e loro omologhi principi contabili nazionali

I Principi contabili internazionali (IAS ed in seguito IFRS) sono stati adottati con Regolamento (CE) N. 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 ottobre 2003 e hanno subito nel tempo ulteriori modifiche, integrazioni e nuove adozioni.

Parimenti i Principi contabili nazionali, a suo tempo predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sono attualmente pubblicati dall'OIC⁽¹⁶⁾ nelle seguenti due serie:

- la serie OIC, con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio”,
- la precedente serie, a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che ha mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

Al fine di agevolare la comprensione di come entrambi i “Set di principi contabili” potrebbero “formalmente” impattare sul concetto di “*going concern*” (sia in senso – peggiorativo – che – migliorativo), appare utile riportare nella Tabella 1 che segue, un quadro sinottico che compari (per quanto ciò sia possibile) entrambi i “Set di principi” (IAS/OIC), al fine di comprendere i temi contabili trattati nell'ambito della predisposizione dei bilanci siano essi di esercizio che consolidati.

Nella “prima e seconda” colonna si riportano unicamente il numero e il testo di tutti gli IAS (dal nr. 1 al nr. 41) che sono stati pubblicati nella GU del 13 ottobre 2003 e, a seguire, vengono riportati gli IFRS (dal nr. 1 al nr 13) via via emanati con altri Regolamenti UE, che hanno integrato e/o abrogato alcuni degli IAS precedenti (come per esempio lo IAS 35 sostituito adesso con lo IFRS 5, o lo IAS 22 con lo IFRS 3 e così via). Non si riportano, le SIC e le IFRIC (ovvero le interpretazioni dello Standing Interpretations Committee ovvero dello IFRIC – Interpretation Financial Reporting Interpretation Committee), sui vari IAS/IFRS.

⁽¹⁶⁾ Si veda sito OIC <http://www.fondazioneoic.eu/>.

Nella “terza e quarta” colonna si riportano unicamente il numero e il testo di tutti gli OIC alla data del presente quaderno e come desumibili dal sito della Fondazione OIC, richiamato sopra in nota.

Nella “quinta” ed ultima colonna sono state riportate, in maniera “sintetica” e “succinta”, come il tema del quaderno in oggetto richiede, solo alcune sintesi macro dei temi trattati in ciascun principio contabile (IAS/OIC). Stante la natura puramente esemplificativa di tali sintesi, si “raccomanda” il rimando alle versioni integrali degli IAS/IFRS e OIC per i dovuti approfondimenti e le necessarie precisazioni tecniche.

Tabella 1

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 1	Presentazione del bilancio	Principio Contabile 11 (OIC 11)	Bilancio di esercizio, finalità e postulati	I set di principi (IAS/OIC), illustrano i principi generali ed i postulati nella predisposizione dei bilanci secondo logiche diverse
		Principio contabile 12 (OIC 12) e Documento Interpretativo nr. 1; Appendice di Aggiornamento	Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi	
IAS 2	Rimanenze	Principio contabile 13 (OIC 13)	Rimanenze di magazzino	I set di principi (IAS/OIC), illustrano le modalità di iscrizione, contabilizzazione, valorizzazione delle rimanenze di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti
IAS 7	Rendiconto Finanziario	Principio contabile 12 (OIC 12)	Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi	I set di principi (IAS/OIC), illustrano i criteri di redazione dei rendiconti finanziari

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili	Principio contabile 29 (OIC 29)	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio	I set di principi (IAS/OIC), illustrano tra gli altri, le modalità di gestione degli errori, cambiamenti di stime e di principi contabili, eventi straordinari
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio	Principio contabile 29 (OIC 29)	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio	I set di principi (IAS/OIC), illustrano tra gli altri, le modalità di gestione e contabilizzazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
IAS 11	Commesse a lungo termine	Principio contabile 23 (OIC 23)	Lavori in corso su ordinazione	I set di principi (IAS/OIC), trattano gli aspetti contabili delle commesse a lungo termine (WIP/LIC)
IAS 12 (nuovo IAS 12 modificato con Reg UE 1255/2012)	Imposte sul reddito Imposte sul reddito - Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti	Principio contabile 25 (OIC 25) (in fase di aggiornamento)	Trattamento contabile delle imposte sul reddito	I Set di principi (IAS/OIC), trattano le modalità di rilevazione delle imposte dell'esercizio, correnti e differite (attive e passive)
IAS 14 (superato da IFRS 8 vedere oltre)	Informativa di settore	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427 e 2428) e dall'OIC 1 "I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio" e "Appendice di aggiornamento"		Il principio internazionale tratta delle informative sui diversi settori di attività (segment reporting)

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 15	Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427, 2427-bis e 2428) ed all'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (Artt. 2427-bis e 2428, comma 2, N. 6-bis c.c.)"		Il principio contabile internazionale tratta i temi contabili legati alla variazione dei prezzi, sui risultati della gestione e sulla posizione finanziaria dell'impresa
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari	Principio contabile 16 (OIC 16)	Le immobilizzazioni materiali	I Set di principi (IAS/OIC), trattano gli aspetti connessi alla rilevazione, contabilizzazione, valutazione delle immobilizzazioni materiali
IAS 17	Leasing	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427, 2427-bis) e dall'OIC 1 "I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio" e "Appendice di aggiornamento"		Il principio contabile internazionale tratta i temi contabili relativi al leasing in tutte le sue varianti tecniche (finanziario, operativo)
IAS 18	Ricavi	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428) e all'OIC 15		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione dei ricavi (revenue recognition) nell'ambito dei beni, servizi ed utilizzo beni di terzi

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 19	Benefici per i dipendenti	Principio contabile 19 (OIC 19)	Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro, i debiti	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione dei benefici ai dipendenti. Il principio contabile italiano tratta anche degli aspetti contabili relativi agli accantonamenti a fondo rischi e ai debiti
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427 bis) e dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi" e "Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12 Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi"		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione e rilevazione dei contributi pubblici
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	Principio contabile 26 (OIC 26)	Operazioni e partite in moneta estera	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione delle variazioni nei cambi delle valute estere
IAS 22 (sostituito da IFRS 3 vedere oltre)	Aggregazioni di Imprese	OIC 4	Fusioni e scissioni	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione delle operazioni straordinarie di aziende

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 23	Oneri finanziari	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427- <i>bis</i>) e dall'OIC 16 e OIC 13		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione degli oneri finanziari
IAS 24	Informativa sulle operazioni con parti correlate	Principio contabile 12 (OIC 12) – Appendice di aggiornamento al principio contabile nr. 12	Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (articolo 2427 n. 22- <i>bis</i> e n. 22- <i>ter</i> cod. civ.)	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione dei rapporti con le controparti correlate (e quello OIC) anche degli accordi fuori bilancio
IAS 26	Fondi di previdenza	Principio contabile 19 (OIC 19)	Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro, i debiti	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione dei benefici ai dipendenti. L'OIC anche degli accantonamenti e debiti
IAS 27 (sostituito da IFRS 10, 11, 12 e nuovo IAS 27 e 28 - vedere oltre - modificati nel 2011)	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate	Principio contabile 17 (OIC 17)	Il Bilancio consolidato	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di redazione dei bilanci consolidati e delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
IAS 28 (sostituito da IFRS 10, 11, 12 e nuovo IAS 27 e 28 - vedere oltre - modificati nel 2011)	Contabilizzazioni delle partecipazioni	Principio contabile 21 (OIC 21)	Il metodo del patrimonio netto	

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427- <i>bis</i>) ed al Principio contabile 1 e Principio contabile 12		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione degli effetti contabili delle economie iperinflazionate nei bilanci individuali e consolidati, e relativa informativa
IAS 30	Informazioni contabili richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare alle disposizioni specifiche di settore come la richiamata Circolare 262/2005 di Banca d'Italia per le Banche e altri Provvedimenti per le altre istituzioni finanziarie ⁽¹⁷⁾		Il principio contabile internazionale tratta nello specifico dei bilanci delle banche e degli enti finanziari
IAS 31 (sostituito da IFRS 11 vedere oltre)	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427, 2427- <i>bis</i> e 2428)		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione e relative informazioni contabili sulle Joint Venture (JV)
IAS 33	Utile per azione	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427, 2427- <i>bis</i> e 2428) ed ove opportuno al Principio contabile 28 – Il patrimonio netto (OIC 28)		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione degli utili per azioni

⁽¹⁷⁾ Si vedano nello specifico i riferimenti già richiamati nelle note al precedente paragrafo 2.1.

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 34	Bilanci intermedi	Principio contabile 30 (OIC 30)	I bilanci intermedi	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di redazione dei bilanci intermedi
IAS 35 (superato da IFRS 5 vedere oltre)	Attività destinate a cessare	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2472, 2427-bis e 2428) ed ove opportuno all'OIC 4 – Fusioni e Scissione e OIC 5 Bilanci di liquidazione		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione delle attività destinate a cessare
IAS 36	Riduzione durevole di valore	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428) ed ove opportuno agli OIC dedicati alle diverse poste di bilancio ed in particolare al Principio contabile 16 – “Immobilizzazioni materiali”, Principio contabile 13 – “Rimanenze”, Principio contabile 20 – “Titoli e partecipazioni”, Principio contabile 24 – “Immobilizzazioni immateriali”, Principio contabile 15 – “I Crediti”, unitamente ai Principi contabili 1 – “Bilancio di esercizio, finalità e postulati” e Principio contabile 12 – “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi”		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione delle riduzioni di valore (impairment test)
IAS 37	Accantonamenti, passività e attività potenziali	Principio contabile 19 (OIC 19)	Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro, i debiti	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione relativi agli accantonamenti a fondo rischi. L'OIC tratta anche dei debiti e del trattamento di fine rapporto di lavoro

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 38	Attività immateriali	Principio contabile 24 (OIC 24)	Le immobilizzazioni immateriali	I Set di principi (IAS/OIC), trattano gli aspetti connessi alla rilevazione, contabilizzazione, valutazione delle immobilizzazioni immateriali
IAS 32 (integrato da IFRS 7 vedere oltre) IAS 39 (integrato da IFRS 7 vedere oltre e sarà sostituito da IFRS 9 vedere oltre)	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione	OIC 3 Principio contabile 20 (OIC 20) Principio contabile 15 (OIC 15) Principio contabile 19 (OIC 19)	OIC 3: Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e Principio contabile 20 “Titoli e partecipazioni” Principio contabile 15 “I Crediti” Principio contabile 19 Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro, i debiti unitamente al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428)	I Set di principi (IAS/OIC), trattano gli aspetti connessi alla rilevazione, contabilizzazione, valutazione degli strumenti finanziari e relativa informativa
IAS 40	Investimenti immobiliari	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l’informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428) ed ove opportuno agli OIC dedicati alle diverse poste di bilancio ed in particolare al Principio contabile 16 – “Immobilizzazioni materiali”		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione degli investimenti immobiliari

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IAS 41	Agricoltura	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428)		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione degli aspetti amministrativi connessi alle attività agricole
IFRS 1	Prima adozione degli International Financial Reporting Standard	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto (ovvero al passaggio ai principi contabili italiani), ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428)		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di primo passaggio agli IAS/IFRS (First Time Adoption - FTA)
IFRS 2	Pagamenti basati su azioni	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428) e a normative contabili secondarie emanate anche dagli organi di vigilanza e controllo (Consob e Banca d'Italia)		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione dei pagamenti basati su azioni (ivi inclusi le Stock options)
IFRS 3	Aggregazioni aziendali (business combinations)	OIC 4	Fusioni e scissioni	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione delle operazioni straordinarie di aziende
IFRS 4	Contratti assicurativi	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto (ovvero al passaggio ai principi contabili italiani), ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428) e da specifiche norme di settore (assicurativo)		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione dei contratti assicurativi

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IFRS 5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427, 2427-bis e 2428) ed ove opportuno all'OIC 4 – Fusioni e Scissione e OIC 5 - Bilanci di liquidazione		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione delle attività destinate alla vendita e attività operative cessate
IFRS 6	Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427, 2427-bis e 2428)		Il principio contabile internazionale tratta delle modalità di contabilizzazione, rilevazione e misurazione degli aspetti amministrativi delle attività minerarie
IFRS 7	Strumenti finanziari: informazioni integrative	OIC 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa, unitamente al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428)	I Set di principi (IAS/OIC), trattano gli aspetti connessi agli strumenti finanziari, relativa informativa e della sensitivity analysis
IFRS 8	Settori operativi	Non esiste uno specifico principio contabile italiano dedicato unicamente al tema dello IAS in oggetto, ma occorre rimandare l'informativa al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427 e 2428) e dall'OIC 1 “I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio e appendice di aggiornamento”		Il principio contabile internazionale tratta delle informative da fornire sui diversi settori operativi in cui l'impresa svolge la sua attività

Nr. IAS/IFRS	Testo IAS	Nr. OIC	Testo OIC	Sintesi dei contenuti (sia degli IAS/IFRS che degli OIC/PPCC)
IFRS 9 (sostituirà lo IAS 39 dal 2015)	Financial Instruments	OIC 3 Principio contabile 20 (OIC 20) Principio contabile 15 (OIC 15) Principio contabile 19 (OIC 19)	OIC 3: Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e Principio contabile 20 “Titoli e partecipazioni” Principio contabile 15 “I Crediti”, Principio contabile 19 Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro, i debiti unitamente al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428)	I Set di principi (IAS/OIC), trattano gli aspetti connessi alla rilevazione, contabilizzazione, valutazione degli strumenti finanziari e relativa informativa
IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 e nuovi IAS 27 e IAS 28 (vedi in precedenza)	Bilancio consolidato Accordi a controllo congiunto Informativa sulle partecipazioni in altre entità	Principio contabile 17 (OIC 17) Principio contabile 21 (OIC 21)	Il Bilancio consolidato Il metodo del patrimonio netto Unitamente al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2427, 2427-bis e 2428)	I set di principi (IAS/OIC), trattano delle modalità di redazione dei bilanci consolidati e delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto unitamente alle informative da fornire nei relativi bilanci
IFRS 13 (dal 1 gennaio 2013)	Fair Value Measurement	OIC 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa, unitamente al generale obbligo previsto dal codice civile (artt. 2426, 2427, 2427-bis e 2428)	I Set di principi (IAS/OIC), trattano gli aspetti connessi agli strumenti finanziari e relativa informativa. Il principio internazionale tratta la misurazione del Fair Value

2.3. Principali differenze tra gli IAS/IFRS e gli OIC e loro possibili impatti sul presupposto della continuità aziendale

Sin dalla loro prima emanazione, che come ricordato è avvenuta con il Regolamento (UE) 1725/2003 (per taluni degli IAS)⁽¹⁸⁾, gli IAS/IFRS hanno destato, “da un lato”, grande interesse e curiosità da parte di tutte le categorie professionali destinatarie ed addette alle materie contabili e, “dall’altro lato” (via via che il loro utilizzo è stato concretamente attuato, sperimentato ed integrato con l’emanazione, attraverso successivi Regolamenti UE, di nuovi o modificati IFRS/IAS), non poche problematiche interpretative ed applicative e talune perplessità, anche per i “significati” concettuali attribuibili alle grandezze economiche patrimoniali e finanziarie espresse in linguaggio “IAS”, soprattutto in tempi di crisi.

Parimenti, le normative contabili nazionali (OIC), hanno subito progressivi “*restyling*” ed ammodernamenti che di “fatto” sono stati propedeutici a quel processo (seppur lento) di armonizzazione delle prassi contabili nazionali a quelle internazionali, attualmente in corso.

Si ricorderanno a tal proposito, oltre che la cosiddetta “riforma Vietti” di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 (già modificata con il D.Lgs. del 29 febbraio 2004, n. 37 che modificava altresì il D.Lgs. 385/93 – TUB - e il D.Lgs. 58/98 – TUF), le Direttive Comunitarie nr. 2003/51/CE (“modernizzazione”) e nr. 2001/65/CE (“*fair value*” - recepita con D.Lgs. 394/2003), che hanno rispettivamente agito nella direzione, “la prima”, di far sì che tutte le imprese, direttamente o indirettamente, adottassero i principi contabili internazionali anche se “non IAS adopter”, e la “seconda”, che ha modificato la quarta e la settima direttiva (in materia di bilancio di esercizio consolidato), di consentire la valutazione delle attività e delle passività finanziarie, con riferimento a quelle detenute a scopo di negoziazione e a quelle disponibili per la vendita, non più al costo storico, ma al “valore di mercato” o “valore corrente”, denominato “valore equo” o “*fair value*”.

⁽¹⁸⁾ Si rammenta, infatti, che lo IAS 39 e lo IAS 32 sono stati adottati, successivamente, con i seguenti rispettivi due regolamenti UE (e ss modifiche): (i) con Regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione Europea del 19 novembre 2004, lo IAS 39 (anche in versione Italiana) e (ii) con Regolamento (CE) n. 2237/2004 della Commissione Europea del 29 dicembre 2004, lo IAS 32 (anche in versione Italiana).

Tale valutazione è prevista, infatti, dal principio contabile internazionale IAS 39, il quale, come visto nella tabella precedente, tratta della rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari. Lo stesso principio definisce “*fair value*”: “il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra terzi indipendenti”.

In sintesi, con le modifiche introdotte nell’ordinamento contabile italiano dalle varie normative nel frattempo emanate anche a seguito dell’adozione degli IAS, il quadro contabile nella predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato nel contesto normativo contabile italiano è stato significativamente modificato e si è avvicinato (ma non è identico), nel suo complesso, a molte regole previste dal corpo degli IAS.

Non volendo entrare in un’analisi tecnica dei singoli principi contabili nazionali ed internazionali, in quanto esulerebbe dalla trattazione, si forniscono di seguito, a parere di chi scrive, “talune” fra le più importanti differenze concettuali tra i due “Set di principi contabili” (nazionali - ancorate fondamentalmente al costo storico e - internazionali – fondati sui valori di mercato), che a tutt’oggi permangono (nonostante il percorso di armonizzazione di cui si è detto), finalizzate alla comprensione dei loro possibili impatti sul presupposto della continuità aziendale che verranno, “esemplificativamente”, illustrati nel paragrafo successivo.

In sintesi, senza alcuna intenzione e pretesa di volere prediligere o sponsorizzare l’uno piuttosto che l’altro Set di principi contabili, e al fine di perseguire solo lo scopo di tracciare una “ragionevole” linea di demarcazione tra quelle che sono le “sostanziali” divergenze tra tali due corpi di principi e comprendere meglio il tema di cui si tratta, si possono riportare i seguenti macro aspetti di “sostanziale divergenza”⁽¹⁹⁾:

Reddito prodotto vs reddito realizzato

- i principi contabili internazionali pongono l’enfasi sulla nozione di “reddito prodotto” (ovvero prodotto a prescindere della sua effettiva realizzazione) rispetto alla più storica nozione di “reddito realizzato” prediletta dai principi contabili nazionali.

La nozione di reddito prodotto comprende, infatti, anche taluni “componenti non realizzati” (ovvero che non derivano da effettivi scambi

⁽¹⁹⁾ Franco Roscini Vitali e Mario Antonio Vinzia, *Fair Value – rappresentazione contabile e valutazione secondo gli IAS* - Sole 24 Ore, Milano, 2008.

commerciali) ma che sono frutto della valorizzazione (per esempio al “*fair value*”) delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie interessate da tale concetto mentre la nozione di “reddito realizzato” include soltanto i componenti realizzati con scambi economici e commerciali e misurati dai valori numerari assimilati e/o certi.

È intuitivo comprendere come la rappresentazione di un bilancio secondo gli IAS piuttosto che secondo gli OIC, potrebbe “formalmente” fare emergere plusvalori meramente potenziali, in quanto frutto di un processo “estimativo”, e rappresentare conseguentemente grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie – quale per esempio il “reddito prodotto” – in una visione positiva ma talvolta ben diversa dalla sua reale “sostanza” e conseguentemente celare problematiche di incertezze e di rischio sulla continuità aziendale.

Si pensi, per esempio, all’effetto derivante dalla valutazione (positiva) di titoli AFS (*available for sales*), sotto le regole dell’attuale IAS 39, il cui valore così rivalutato, seppur non realizzato, viene tuttavia riportato in una apposita riserva di patrimonio netto “intestata al valore equo”, aumentando il valore di tale grandezza patrimoniale.

Chiave di lettura del bilancio di tipo dinamico piuttosto che di tipo statico

- I principi contabili internazionali vedono il bilancio in maniera “evolutiva”, ovvero “dinamica”, facendo prevalere sovente il “postulato della competenza” rispetto a quello della “prudenza” e ciò in quanto i principi IAS si rivolgono agli investitori e presentano il bilancio in una visione prevalentemente “prospettica”, mentre i principi contabili nazionali, più interessati alla tutela dei soci e dei creditori, hanno come finalità la “prudente valutazione ai fini della conservazione del capitale”.

Ne consegue che per i principi contabili internazionali il risultato dell’esercizio è visto quale indicazione delle “performance” aziendali al fine di fornire agli investitori la possibilità di stimare la capacità dell’azienda di generare utili futuri connessi all’investimento.

Quindi appare logico ritenere che i risultati di esercizio dei bilanci IAS, potrebbero essere influenzati in modo non prevedibile nella misura in cui a determinarli concorrano criteri e metodi di calcolo (quali quelli del “*fair value*”) che per loro natura si prestano a soggettive interpretazioni e misurazioni.

Si pensi per esempio alla valutazione delle immobilizzazioni materiali al loro “*fair value*”, sovente identificato con un valore peritale che, seppure “asseverato”, può non essere rappresentativo di un concetto di mercato nell’accezione teorica di “concorrenza perfetta” che in tale scritto

si predilige e ciò per le “asimmetrie” ed “improprietà” che i mercati, nell’accezione contingente e contemporanea del termine, ad avviso di chi scrive, sempre più presentano.

Piuttosto sarebbe più corretto dire che le valutazioni peritali misurano valori “intrinseci”, pur tuttavia con il rischio di essere “scollati e lontani”, dal “valore vero” che una teorica moltitudine di offerenti ed acquirenti, in un mercato libero, trasparente e regolamentato, sarebbe in grado di attribuire.

Prevalenza della competenza rispetto alla prudenza

- Per i principi contabili internazionali la “competenza” prevale sovente sulla “prudenza” (mentre per la prassi contabile nazionale, la “prudenza” prevale sulla “competenza”), con importanti conseguenze circa i criteri valutativi da adottare.

Valori di mercato vs costo storico

- I principi contabili internazionali - al contrario dei principi contabili nazionali ancorati questi ultimi al criterio del “costo storico”, più prudente e conservativo dei “valori correnti”, - incentrano le grandezze economiche patrimoniali e finanziarie dei bilanci attorno al concetto di “valore equo”, facendo concorrere al risultato dell’esercizio proventi ed oneri che sebbene di competenza, sono valutati al loro “*fair value*” e così fornire ai lettori di bilancio una sintesi delle principali grandezze economiche patrimoniali e finanziarie di cui un bilancio risulta costituito, ai loro “valori reali”.

Appare del tutto evidente come l’adozione dei principi contabili internazionali:

- comportando l’abbandono del parametro certo “del costo storico” a favore dell’utilizzo di un parametro più incerto, a volte poco documentato e documentabile, ovvero del “*fair value*”;

- richiedendo sistemi di valutazione e di controllo affidabili oltre che un’adeguata informativa di bilancio (sempre necessaria);

ove non siano correttamente applicati, si possono prestare maggiormente “al potenziale rischio” di più soggettive “interpretazioni” contabili da parte dei redattori di bilancio, con il rischio di rappresentare “formalmente” come corrette certe grandezze patrimoniali che, a ragion veduta, potrebbero tuttavia non esserlo o addirittura essere espressione, “nella loro vera e reale sostanza economica”, di concreti rischi di incertezze sulla continuità aziendale. Fermo restando che una loro corretta applicazione fornisce un quadro veritiero e corretto della realtà

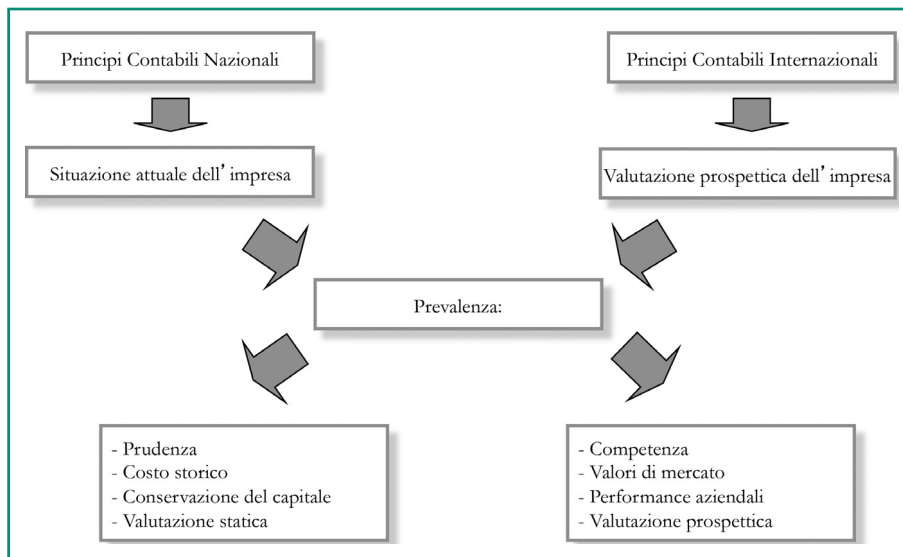
aziendale cui i bilanci di esercizio si riferiscono, e talvolta più aderente alla realtà rispetto all'applicazione degli OIC.

A tal fine si rammenta che proprio per la complessità interpretativa del concetto di “*fair value*”, nel 2005 lo IASB decise di inserire nell'agenda un progetto volto a chiarire il concetto di “*fair value*” e fornire una guida per la sua applicazione nel quadro degli IFRS, soprattutto in occasione della crisi finanziaria del 2008 caratterizzata da mercati illiquidi.

Lo IASB oltre a chiarire il concetto di “*fair value*” ha sentito la necessità di stabilire un “*framework*” di riferimento per la valutazione del “valore equo” stante anche la difficile comprensione, applicazione e interpretazione di tale concetto unitamente a taluni principi contabili internazionali tra cui lo IAS 39 (anch'esso in fase di semplificazione con il citato IFRS 9 di futura adozione).

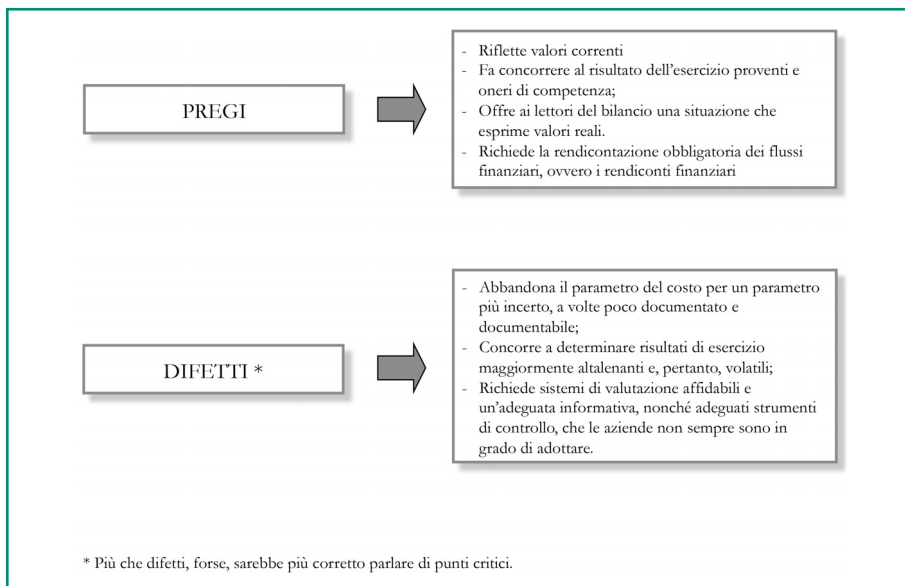
Nei due schemi che seguono⁽²⁰⁾, si rappresentano in sintesi le principali caratteristiche distintive dei due “Set di principi contabili” di cui si è detto in narrativa.

Schema 1:
Bilancio IAS vs Bilancio OIC: obiettivi



⁽²⁰⁾ *Principi Contabili Internazionali – Guida pratica all'applicazione per imprese e professionisti*, Sole 24 Ore, Milano, Ottobre 2003.

Schema 2: Bilancio IAS vs Bilancio OIC: pregi, difetti



2.4. Tabella di riepilogo di alcune voci contabili più sensibili a variazioni di valore derivanti dall'adozione degli IAS o degli OIC e relativi impatti sul presupposto della continuità aziendale. Esempi

A fini esemplificativi di quanto sin qui descritto, si riportano nella Fig. 1 e Fig. 2 i dati, in Euro, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 dell'ipotetica Società Alfa, di distribuzione merci, che opera nell'attuale situazione congiunturale non favorevole, redatto:

- sia secondo gli OIC ed esposto, conseguentemente, in base agli schemi contabili previsti dal D.Lgs. 127/1991, statuiti a livello di codice civile ed in particolare secondo le disposizioni di cui all'art. 2435-*bis* del codice civile – bilancio abbreviato (Fig. 1),
- sia secondo gli IAS ed esposto in base alla classificazione minima dallo IAS 1. In particolare per lo stato patrimoniale si è scelto il “criterio corrente/non corrente”, mentre per il conto economico complessivo (per il quale sono stati omessi, per semplicità, gli “*other comprehensive income*”- OCI - ovvero gli altri componenti del conto economico

complessivo e derivanti, per esempio, da variazioni di riserve di rivalutazione ai sensi dello IAS 16, da risultati attuariali ai sensi dello IAS 19, dai risultati di conversione in cambi ai sensi dello IAS 21, dagli AFS secondo lo IAS 39, ed evidenziati unicamente nella alinea proventi deriv. da val. pn”), si è scelta la classificazione dei “costi per destinazione” rappresentata con la struttura del costo del venduto, come suggerito, in alternativa alla classificazione per “natura”, dallo IAS 1 (*revised 2007*) (Fig.2).

Le grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie della società A riportate negli schemi di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, sono state immaginate, per semplicità, “a valori iniziali di parità reddituale e patrimoniale”.

Stato patrimoniale (ex D.Lgs 127/91)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
A) Crediti vs soci per vers	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immat.	80.000	100.000
II. Immobilizzazioni materiali	80.000	100.000
III. Immobilizzazioni finaz.	0	0
Totale Immobilizz. (B)	160.000	200.000
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	460.000	500.000
II. Crediti vs la clientela	770.000	150.000
III. Attività finanz. non imm	0	0
IV. Disponib. Liquide	202.000	1.000.000
Totale Attivo Circ. (C)	1.432.000	1.650.000
D) Ratei e risconti	132.000	0
Totale Attivo	1.724.000	1.850.000

Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
A) Patrimonio Netto		
I. Capitale	1.100.000	900.000
IV. Riserva legale	50.000	50.000
VII. Altre riserve	0	0
VIII. Utili (perdite) a nuovo	270.000	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	61.620	270.000
Totale	1.481.620	1.220.000
B) Fondi per rischi ed oneri	48.000	28.000
C) Trattamento di fine rapporto	28.000	0
D) Debiti	152.380	602.000
E) Ratei e risconti	14.000	0
Totale Passivo	1.724.000	1.850.000

Conto Economico	2012	2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite beni e servizi	600.000	964.000
5) Altri ricavi e proventi	0	0
Totale	600.000	964.000
B) Costi della produzione:		
6) materie prime, suss, merci	-300.000	-900.000
7) servizi	-132.000	-132.000
8) godimento beni terzi	0	0
9) spese per il personale	-252.000	-150.000
10) ammortamenti e svalutazioni	-140.000	0
11) variaz. delle riman. mp e merci	-40.000	500.000
13) altri accant.menti	-20.000	0
14) oneri diversi di gestione	-2.000	0
Totale	-886.000	-682.000
Diff. Tra Val. e Cost. prod. (A-B)	-286.000	282.000
C) proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanz.	0	0
17) interessi e altri oneri finanz.	0	0
Totale	0	0
D) Rett. Valor. Att. Finanzi:		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni.	0	0
Totale	0	0
E) Proventi e oneri straord.:		
20) Proventi	400.000	0
21) Oneri	0	0
Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0
Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)	114.000	282.000
22) Imp. Corr. Diff. Anti.:	-52.380	-12.000
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	61.620	270.000

Fig. 1
Bilancio di esercizio Società Alfa al 31 dicembre 2012
secondo gli OIC

Si precisa che come già riportato nella premessa introduttiva, la finalità del presente quaderno è quella di inquadrare il tema della continuità

aziendale nell'attuale scenario economico congiunturalmente non favorevole, evidenziando in particolare come le logiche tecniche contabili sottostanti alla redazione dei bilanci di esercizio in ottemperanza alle regole previste per le informative finanziarie di riferimento, seppure applicate in maniera “formalmente” corretta, potrebbero essere strumentalmente utilizzate per finalità diverse ed estranee alla “sostanza” delle stesse grandezze e perseguire invece, scopi e finalità, puramente “formali” (per esempio fare apparire positive certe grandezze - lì dove non lo sono o non potrebbero esserlo - per finalità di merito creditizio o di *de al & transaction*).

Stato patrimoniale (secondo IAS 1)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Attività non correnti		
Imm.li, impianti e macchinari	80.000	100.000
Intangible assets	80.000	100.000
altre attività finanziarie	0	0
Totale attività nn correnti	160.000	200.000
Attività correnti		
Rimanenze	460.000	500.000
Crediti	770.000	150.000
Risconti	132.000	0
fondi liquidi e similari	202.000	1.000.000
Totale attività nn correnti	1.564.000	1.650.000
Totale Attivo	1.724.000	1.850.000

Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Capitale sociale e riserve		
Capitale e riserve	1.100.000	900.000
Riserve	50.000	50.000
Utile perdite accumulate	331.620	270.000
Quote di terzi	0	0
Totale	1.481.620	1.220.000
Passività non correnti		
Finanziamenti		
Imposte differite		
Fondi	76.000	28.000
Totale pass. non correnti	76.000	28.000
Passività correnti		
Debiti commerciali e altri debiti	152.380	602.000
Finanziamenti a breve		
Quota corrente di finanziamenti		
Fondo di garanzia prodotti	14.000	
Totale pass. correnti	166.380	602.000
Totale Passivo	1.724.000	1.850.000

Conto Economico (IAS 1)	2012	2011
Ricavi	600.000	964.000
Costo del venduto	-40.000	500.000
Utile lordo	560.000	1.464.000
Altri ricavi operativi	400.000	0
Costi di distribuzione	-132.000	-132.000
Spese di amministrazione	-252.000	-150.000
Altri costi operativi	-462.000	-900.000
Utile operativo	114.000	282.000
Oneri finanziari	0	0
Proventi deriv. da valu. pn	0	0
Utile ante imposte	114.000	282.000
Imposte sul reddito	-52.380	-12.000
Utile dopo imposte	61.620	270.000
Quote di pertinenza di terzi	0	0
Utile netto att. Ordinarie	61.620	270.000
Utile netto dell'esercizio	61.620	270.000

Fig. 2
Bilancio di esercizio Società Alfa al 31 dicembre 2012
secondo gli IAS/IFRS

Si prescinde conseguentemente dall'analisi: (i) di quei comportamenti contabili (sia IAS che OIC) che sono volti a fare “apparire” in crisi di

continuità aziendale, società che in realtà non lo sono, in quanto tali comportamenti andrebbero trattati fondamentalmente in altre discipline quali quelle legali/penali; (ii) di quei comportamenti contabili “formalmente” e “sostanzialmente” in linea alle prassi contabili (sia IAS che OIC), che fanno però emergere problematiche di continuità aziendale, in quanto tali comportamenti contabili, sono insiti nella funzione propria dei principi contabili e si commentano da se (si pensi per esempio a quel comportamento contabile connesso alla non adozione delle disposizioni relative alla rivalutazione – volontaria - di immobili ex D.Lgs. 185/2008 perché ritenute, da chi redige il bilancio, nella sostanza, non consistenti con le effettive grandezze patrimoniali relative ai fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni materiali ed eviti così di incrementare il valore del patrimonio, con una componente virtuale non realizzata e/o mai realizzabile).

Nella Tabella 2 che segue (e sue sotto articolazioni – Tabelle da 2.1 a 2.7) si riportano invece:

- Colonna 1 punto A - “alcuni” tra i più importanti principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e “alcune” delle più importanti differenze rispetto alla prassi contabile italiana.
- Colonna 1 punto B - gli omologhi principi contabili nazionali (OIC) con alcune delle più importanti differenze rispetto alla prassi contabile internazionale.
- Colonna 1 punto C – un commento sugli effetti di tali principi su alcune specifiche voci contabili che risultano, a loro volta, più sensibili a variazioni dei valori ove contabilizzati in ossequio agli uni o agli altri principi e, conseguentemente, incidere, potenzialmente e ad avviso di chi scrive, sul presupposto della continuità aziendale come evidenziato in tale colonna.

Nella medesima Tabella 2 nelle ultime due colonne (colonna 2 e colonna 3), viene riportato “l’impatto contabile” che può determinarsi nel bilancio della società Alfa (di seguito anche “A”) a seguito dell’adozione di principi contabili (siano essi IAS o OIC), per alcune voci di bilancio, che seppure “formalmente” corretti ed in linea ai dettami stabiliti dagli stessi principi contabili, possono in realtà, non riflettere la “sostanziale” situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e nascondere significative incertezze nel presupposto della continuità aziendale.

Si precisa che nella “Colonna 1” della Tabella 2, vengono descritte, “in estrema sintesi”, solamente alcune peculiarità dei principi contabili

(IAS/OIC) oggetto di analisi che si ritiene possano essere di “significativa importanza” per il presupposto della continuità aziendale.

Pertanto, essendo “diversa la finalità del quaderno in oggetto”, rispetto a quella di effettuare una descrizione puntuale, articolata e completa dei principi IAS e OIC, come più volte precisato, si raccomanda il rimando alla più esaustiva illustrazione dei suddetti principi nelle relative sedi più opportune, ove ciò fosse reso necessario da altre esigenze conoscitive eventualmente stimulate dal contenuto del presente quaderno.

Tabella 2.1.

Quadro sinottico comparativo di alcuni IAS – OIC e relativi impatti sul “*going concern*” società Alfa

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento
A) IAS 1 Schemi di bilancio Lo IAS 1 nel disciplinare i contenuti ed i principi in base ai quali redigere un bilancio, “non impone schemi rigidi sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico”, ma si limita a stabilirne il contenuto minimo e lasciare una certa libertà al redattore di bilancio, mitigata tuttavia da “disclosure” a corredo delle grandezze rappresentate negli schemi contabili di stato patrimoniale e conto economico. Lo IAS 1 vieta la presentazione dei “costi o proventi straordinari” ritenendo che tutti i costi ed i proventi siano riferibili al business dell’impresa anche se non prevedibili, non inerenti all’attività di impresa o non ricorrenti. B) OIC 11 e 12 Schemi di bilancio Diversamente dalle disposizioni contenute nello IAS 1, gli “OIC in oggetto rimandano agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sanciti dal D.Lgs. 127/1991” (attualmente in vigore per le imprese industriali, commerciali) ed entrati nel corpo normativo di cui agli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis e 2425 del codice civile. Non è consentita alcuna deviazione da tali schemi, salvo casi eccezionali di deroghe, da motivare. C) IAS 1 vs OIC11/12 Commento Da tale punto di vista, si ritiene che l’adozione degli IAS (a differenza degli OIC) possa consentire, da un lato, la rappresentazione, “formalmente” corretta, delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, “ma” dall’altro “contribuire” a “occultare” alcuni “preziosi” indicatori di “incertezze anche significative sulle continuità aziendale”, come meglio spiegato nella colonna a fianco cui si rimanda, nella misura in cui anche l’informativa riportata nelle note esplicative al bilancio non sia chiara o sufficiente.

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Conto Economico (IAS 1)	2012	2011	E) Proventi e oneri straord.:		
Ricavi	600.000	964.000	20) Proventi	400.000	0
Costo del venduto	-40.000	500.000	21) Oneri	0	0
Utile lordo	560.000	1.464.000	Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0
Altri ricavi operativi	400.000	0			
Costi di distribuzione	-132.000	-132.000			
Spese di amministrazione	-252.000	-150.000			
Altri costi operativi	-462.000	-900.000			
Utile operativo	114.000	282.000			

Nel bilancio IAS, tra gli “altri ricavi operativi” sono stati “inclusi” anche alcune “componenti straordinarie” – riconducibili a fattori eccezionali - che hanno comunque contribuito “fortemente” alla realizzazione dell’utile operativo.

Nel caso di specie, ad esempio, si riscontra che nella struttura del conto economico previsto dallo IAS (a differenza di quello previsto dall’OIC che isola la circostanza eccezionale in apposita linea di conto economico), “non emerge” con immediatezza, la contribuzione al risultato di esercizio derivata da “circostanze eccezionali”, che possono essere sintomatiche di crisi latenti di incertezze sulla continuità aziendale e ciò nel caso in cui anche le note esplicative al bilancio non siano chiare ed auto esplicative.

I “proventi straordinari” sono ben chiaramente “visibili” ed esposti separatamente in bilancio coerentemente alle indicazioni fornite dagli OIC e dalle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 127/1991 e norme interpretative.

L’evidenza di proventi eccezionali nel conto economico OIC è sintomatico dell’esistenza di rischi di incertezza sulla continuità aziendale a ragione anche del fatto che la marginalità operativa della società Alfa risultava negativa, ovvero pari a Euro (286.000) di cui alla Fig. 1.

Tabella 2.2.

Quadro sinottico comparativo di alcuni IAS – OIC e relativi impatti sul
“going concern” società Alfa

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento
A) IAS 7 Rendiconto Lo IAS 1 nel disciplinare i contenuti ed i principi in base ai quali redigere un bilancio, impone (unitamente ai prospetti di variazione del patrimonio netto ed alle note esplicative al bilancio) anche la predisposizione del rendiconto finanziario disciplinato dallo IAS 7. Tale principio oltre che a stabilire i criteri di redazione e la struttura di tale prospetto, richiede che il rendiconto finanziario evidenzi i “flussi di cassa del periodo classificati per gestione operativa, di investimento e finanziaria”. Il rendiconto finanziario è pertanto un prospetto di bilancio obbligatorio in ambito IAS/IFRS. B) OIC 12 Rendiconto Diversamente dalle disposizioni contenute nello IAS 7, l'OIC in oggetto sebbene ribadisca che la mancata presentazione del rendiconto finanziario “non” venga considerata, in via generale allo stato attuale, una “violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio”, in considerazione della rilevanza delle informazioni finanziarie fornite dal prospetto, ne incoraggia la presentazione (con il prospetto di liquidità o di capitale circolante netto), salvo che nelle aziende minori. Parimenti anche l'art. 2423 del codice civile non include tra i documenti costitutivi del bilancio di esercizio, il rendiconto finanziario. (Si veda a tal proposito anche quando ampiamente descritto in “<i>IAS/IFRS – US GAAP Principi contabili italiani – Confronto e differenze</i> – Egea – E&Y”) C) IAS vs OIC Commento Da tale punto di vista, si ritiene che l'adozione degli IAS possa consentire, tramite l'obbligatorietà della presentazione dei “flussi di cassa” nel prospetto di cui si discute, la rappresentazione, delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie relative ai “cash flow” generati dalla società, e permettere così di “evidenziare” ad un lettore di bilancio, alcuni indicatori di incertezze, anche significative, sulle continuità aziendale come descritto meglio nella colonna a fianco.

Bilancio IAS società Alfa		Bilancio OIC società Alfa																																																		
<table><tr><th>Rend. finanz. (indiretto ex IAS 7)</th><th>2012</th></tr><tr><td>Cash flow da attività operativa</td><td></td></tr><tr><td>Utile netto</td><td>61.620</td></tr><tr><td>Ammortamento dell'esercizio</td><td>140.000</td></tr><tr><td>accantonamenti al tfr</td><td>48.000</td></tr><tr><td>oneri finanziari</td><td>0</td></tr><tr><td>Totale</td><td>249.620</td></tr><tr><td>(Aumento)/diminuzione crediti</td><td>-620.000</td></tr><tr><td>(Aumento)/dimin. rimanenze</td><td>40.000</td></tr><tr><td>(Aumento)/dimin. Ratei attivi</td><td>-132.000</td></tr><tr><td>Aumento/(dimin). Debiti</td><td>-449.620</td></tr><tr><td>Aumento/(dimin). Ratei passivi</td><td>14.000</td></tr><tr><td>Aumento/(dimin.) Immob.</td><td>-100.000</td></tr><tr><td>Cash flow da attività operativa</td><td>-998.000</td></tr><tr><td>Cash flow da attività invest.to</td><td></td></tr><tr><td>Acquisto immobili</td><td>0</td></tr><tr><td>Dividendi ricevuti</td><td>0</td></tr><tr><td>Cash flow da attività invest.to</td><td>0</td></tr><tr><td>Cash flow da attività di finan.to</td><td></td></tr><tr><td>Aumenti di capitale</td><td>200.000</td></tr><tr><td>dividendi pagati</td><td>0</td></tr><tr><td>Cash flow da attività finan.to</td><td>200.000</td></tr><tr><td>Aumento (diminuzion) disp. Liq</td><td>-798.000</td></tr><tr><td>Disponibilità inizio periodo</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>Disponibilità fine periodo</td><td>202.000</td></tr></table>		Rend. finanz. (indiretto ex IAS 7)	2012	Cash flow da attività operativa		Utile netto	61.620	Ammortamento dell'esercizio	140.000	accantonamenti al tfr	48.000	oneri finanziari	0	Totale	249.620	(Aumento)/diminuzione crediti	-620.000	(Aumento)/dimin. rimanenze	40.000	(Aumento)/dimin. Ratei attivi	-132.000	Aumento/(dimin). Debiti	-449.620	Aumento/(dimin). Ratei passivi	14.000	Aumento/(dimin.) Immob.	-100.000	Cash flow da attività operativa	-998.000	Cash flow da attività invest.to		Acquisto immobili	0	Dividendi ricevuti	0	Cash flow da attività invest.to	0	Cash flow da attività di finan.to		Aumenti di capitale	200.000	dividendi pagati	0	Cash flow da attività finan.to	200.000	Aumento (diminuzion) disp. Liq	-798.000	Disponibilità inizio periodo	1.000.000	Disponibilità fine periodo	202.000	Nessun prospetto di rendiconto finanziario è stato redatto dalla società Alfa “coerentemente e formalmente” in linea a quanto consentito dalla normativa civilistica e dalla prassi contabile nazionale. Tale aspetto può contribuire, in special modo in momenti critici e di “<i>credit crunch</i>” come quello attuale, a “celare” (almeno da una prima ed immediata lettura del bilancio come sovente capita soprattutto nelle imprese minori), rischi di significative incertezze sulla continuità aziendale.
Rend. finanz. (indiretto ex IAS 7)	2012																																																			
Cash flow da attività operativa																																																				
Utile netto	61.620																																																			
Ammortamento dell'esercizio	140.000																																																			
accantonamenti al tfr	48.000																																																			
oneri finanziari	0																																																			
Totale	249.620																																																			
(Aumento)/diminuzione crediti	-620.000																																																			
(Aumento)/dimin. rimanenze	40.000																																																			
(Aumento)/dimin. Ratei attivi	-132.000																																																			
Aumento/(dimin). Debiti	-449.620																																																			
Aumento/(dimin). Ratei passivi	14.000																																																			
Aumento/(dimin.) Immob.	-100.000																																																			
Cash flow da attività operativa	-998.000																																																			
Cash flow da attività invest.to																																																				
Acquisto immobili	0																																																			
Dividendi ricevuti	0																																																			
Cash flow da attività invest.to	0																																																			
Cash flow da attività di finan.to																																																				
Aumenti di capitale	200.000																																																			
dividendi pagati	0																																																			
Cash flow da attività finan.to	200.000																																																			
Aumento (diminuzion) disp. Liq	-798.000																																																			
Disponibilità inizio periodo	1.000.000																																																			
Disponibilità fine periodo	202.000																																																			
Nel bilancio IAS della società Alfa, il prospetto del rendiconto finanziario consente “immediatamente” di comprendere che la gestione operativa della società “distrugge/assorbe” in maniera più che proporzionale a quella prodotta, la “linfa vitale” delle aziende, ovvero la “liquidità disponibile”, indicatore sempre più sintomatico (ai giorni d’oggi!) di un significativo rischio di incertezza sulla continuità aziendale come ampiamente visto nel precedente paragrafo 1.3. (a proposito degli indicatori finanziari).																																																				

Tabella 2.3.

Quadro sinottico comparativo di alcuni IAS – OIC e relativi impatti sul
“going concern” società Alfa

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento
A) IAS 2 Rimanenze Secondo lo IAS 2 le tecniche di determinazione del costo delle “rimanenze finali di magazzino” comprendono il metodo del “costo specifico”, il “FIFO” (<i>first-in-first-out</i>) e il “costo medio ponderato”. Il LIFO non è un metodo ammesso. Il criterio del FIFO si basa sull’assunto che i beni che sono stati “acquistati per primi, siano venduti per primi” e conseguentemente i beni presenti in magazzino alla fine dell’esercizio, siano quelli acquistati o prodotti per ultimi. Tale aspetto può avere significativi impatti sulle grandezze economiche patrimoniali e finanziarie rappresentate dalle rimanenze di merci, prodotti finiti di fine anno, anche con riferimento al tema della continuità aziendale. Lo IAS 2 nella sua versione rivista, ha eliminato il trattamento contabile delle rimanenze secondo il “criterio LIFO” (<i>last-in-first-out</i>) che si basa sull’assunto che i beni che sono stati “acquistati per ultimo siano venduti per primi” e conseguentemente i beni presenti in magazzino alla fine dell’esercizio, siano quelli acquistati o prodotti per primi.
B) OIC 13 Rimanenze Diversamente dalle disposizioni contenute nello IAS 2, l’OIC in oggetto consente la valorizzazione delle rimanenze di materie prime, merci e prodotti finiti, secondo il metodo “FIFO”, “LIFO” e “Costo medio ponderato” come del resto sancito dal Codice Civile che all’art. 2426, 1° comma, nr. 10) sancisce che: “il costo dei beni fungibili può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli: <primo entrato, primo uscito> o: <ultimo entrato, primo uscito>”; omissis
C) IAS 1 vs OIC13 Commento Da tale punto di vista, si ritiene che l’adozione degli IAS (rispetto agli OIC) possa consentire (soprattutto in tale momento di crisi economica) una rappresentazione delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, “formalmente” e “sostanzialmente” più corretta e “contribuire” così a fare emergere alcuni indicatori di incertezze gestionali anche significative sulla continuità aziendale. Nel caso di specie, ad esempio, i prezzi delle merci e prodotti finiti sono stati via via decrescenti, a ragione della congiuntura negativa che spinge ad una generale riduzione dei prezzi di vendita da parte dei fornitori, (ovvero minori prezzi di acquisto di merci da parte dei distruttori come è il caso della predetta società Alfa).

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Stato patrimoniale (secondo IAS 1)			Stato patrimoniale (ex D.Lgs 127/91)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011	Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Attività non correnti			A) Crediti vs soci per vers	0	0
<i>Imm.li, impianti e macchinari</i>	80.000	100.000	B) Immobilizzazioni		
<i>Intangible assets</i>	80.000	100.000	I. Immobilizzazioni immat.	80.000	100.000
<i>altre attività finanziarie</i>	0	0	II. Immobilizzazioni materiali	80.000	100.000
Totale attività non correnti	160.000	200.000	III. Immobilizzazioni fin.	0	0
Attività correnti			Totale Immobilizz. (B)	160.000	200.000
<i>Rimanenze</i>	460.000	500.000	C) Attivo circolante		
<i>Crediti</i>	770.000	150.000	I. Rimanenze	660.000	500.000
<i>Risconti</i>	132.000	0	II. Crediti vs la clientela	770.000	150.000
<i>fondi liquidi e similari</i>	202.000	1.000.000	III. Attività finanz. non imm	0	0
Totale attività non correnti	1.564.000	1.650.000	IV. Disponib. Liquide	202.000	1.000.000
Totale Attivo	1.724.000	1.850.000	Totale Attivo Circ. (C)	1.632.000	1.650.000
			D) Ratei e risconti	132.000	0
			Totale Attivo	1.924.000	1.850.000
Conto Economico (IAS 1)			Conto Economico		
	2012	2011		2012	2011
Ricavi	600.000	964.000	A) Valore della produzione		
Costo del venduto	-40.000	500.000	1) Ricavi delle vendite beni e servizi	600.000	964.000
Utile lordo	560.000	1.464.000	5) Altri ricavi e proventi	0	0
Altri ricavi operativi	400.000	0	Totale	600.000	964.000
Costi di distribuzione	-132.000	-132.000	B) Costi della produzione:		
Spese di amministrazione	-252.000	-150.000	6) materie prime, suss, merci	-300.000	-900.000
Altri costi operativi	-462.000	-900.000	7) servizi	-132.000	-132.000
Utile operativo	114.000	282.000	8) godimento beni terzi	0	0
Oneri finanziari	0	0	9) spese per il personale	-252.000	-150.000
Proventi deriv. da valutaz. pn	0	0	10) ammortamenti e svalutazioni	-140.000	0
Utile ante imposte	114.000	282.000	11) variaz. delle riman. mp e merci	160.000	500.000
Imposte sul reddito	-52.380	-12.000	13) altri accant.menti	-20.000	0
Utile dopo imposte	61.620	270.000	14) oneri diversi di gestione	-2.000	0
Quote di pertinenza di terzi	0	0	Totale	-686.000	-682.000
Utile netto att. Ordinarie	61.620	270.000	Diff. Tra Val. e Cost. prod. (A-B)	-686.000	282.000
Utile netto dell'esercizio	61.620	270.000	C) proventi e oneri finanziari:		
			16) altri proventi finanz.	0	0
			17) interessi e altri oneri finanz.	0	0

Nel bilancio IAS, la valorizzazione del magazzino al "Fifo" evidenzia uno "Stock di rimanenze" iscritto ad un valore minore rispetto all'esercizio precedente e rispetto al bilancio OIC della colonna a fianco.

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato

B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato

C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

Le rimanenze rappresentano quindi un'area critica di bilancio per la continuità aziendale.

La valorizzazione al "FIFO", permette di evidenziare con immediatezza, valori di rimanenze finali di magazzino più contenuti, che possono essere sintomatici di crisi latenti di incertezze sulla continuità aziendale derivanti, per esempio, da problematiche gestionali connesse ai mercati di sbocco dei prodotti distribuiti che sono divenuti, a causa della crisi, meno ricettivi ai suddetti prodotti distribuiti dalla società A.

Bilancio IAS società Alfa	Bilancio OIC società Alfa																																						
Appare evidente dal bilancio OIC (a fianco), come la valorizzazione al “Lifo” (criterio liberamente scelto dal redattore del bilancio OIC, rispetto al “Fifo” di cui al bilancio IAS) ha migliorato, “formalmente” le grandezze economiche e patrimoniali della società Alfa (come emerge dall’attivo di bilancio a fianco) ed il risultato di esercizio, “celando” le problematiche di cui si è detto nella colonna 1, in quanto il criterio scelto, ha consentito di valorizzare lo “Stock” residuo di rimanenze finali di merci a fine esercizio, a costi storici, più elevati. PS: Nel caso del bilancio OIC si è ipotizzato nullo il relativo effetto fiscale derivante dall'applicazione del “Lifo”. E’ stato altresì ritenuto maggiore il valore di mercato del suddetto magazzino, rispetto al costo.	<table><tr><td>Totale</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>D) Rett. Valor. Att. Finanzi:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18) Rivalutazioni</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>19) Svalutazioni.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Totale</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>E) Proventi e oneri straord.:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20) Proventi</td><td>400.000</td><td>0</td></tr><tr><td>21) Oneri</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Totale part. Straord. (20-21)</td><td>400.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)</td><td>314.000</td><td>282.000</td></tr><tr><td>22) Imp. Corr. Diff. Anti.:</td><td>-52.380</td><td>-12.000</td></tr><tr><td>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</td><td></td><td>270.000</td></tr></table>			Totale	0	0	D) Rett. Valor. Att. Finanzi:			18) Rivalutazioni	0	0	19) Svalutazioni.	0	0	Totale	0	0	E) Proventi e oneri straord.:			20) Proventi	400.000	0	21) Oneri	0	0	Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0	Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)	314.000	282.000	22) Imp. Corr. Diff. Anti.:	-52.380	-12.000	23) Utile (Perdita) dell'esercizio		270.000
Totale	0	0																																					
D) Rett. Valor. Att. Finanzi:																																							
18) Rivalutazioni	0	0																																					
19) Svalutazioni.	0	0																																					
Totale	0	0																																					
E) Proventi e oneri straord.:																																							
20) Proventi	400.000	0																																					
21) Oneri	0	0																																					
Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0																																					
Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)	314.000	282.000																																					
22) Imp. Corr. Diff. Anti.:	-52.380	-12.000																																					
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		270.000																																					

Tabella 2.4.

Quadro sinottico comparativo di alcuni IAS – OIC e relativi impatti sul
“going concern” società Alfa

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento
A) IAS 12 Imposte sul reddito Secondo lo IAS 12 le imposte sul reddito sono costituite da quelle “correnti” e da quelle “differite”, queste ultime sia “passive” (passività per imposte differite - ovvero imposte da pagare in esercizi futuri con riferimento a differenze temporanee imponibili – per esempio le imposte da pagare sulle plusvalenze latenti di immobili di futura cessione), sia “attive” (attività fiscali differite - ovvero imposte da recuperare in esercizi futuri con riferimento a differenze temporanee deducibili; oppure a perdite fiscali e a crediti di imposta utilizzabili in futuri esercizi). Secondo lo IAS 12 la realizzazione di tutte le attività e l’estinzione di tutte le passività avranno in futuro conseguenze fiscali che possono essere stimate in modo attendibile e non possono essere evitate (approccio patrimoniale integrale). Le “attività fiscali differite” devono essere contabilizzate solo quando un’impresa “prevede” futuri imponibili sufficienti al recupero delle suddette attività fiscali differite. Tale principio, quindi, basa il recupero delle “attività fiscali differite” alla “probabilità” di realizzare basi imponibili future, positive. Sull’argomento si veda anche: <i>“Memento Ipso a – Principi contabili internazionali febbraio 2010 §§ [6305-6405]”</i> B) OIC 25 Imposte sul reddito Come lo IAS 12, anche l’OIC in oggetto disciplina, oltre alle imposte “correnti”, quelle “differite” (che derivano dalle differenze tra reddito imponibile e reddito civilistico) sia esse “permanenti” (ovvero destinate a non essere più assorbite) che “temporanee”. Queste ultime generano uno sfasamento temporale che comporta l’anticipo di imposte (“attività per imposte anticipate”) o il posticipo di imposte (“passività per imposte differite”) rispetto all’esercizio di competenza in cui le differenze si sono determinate. Le “differenze temporanee attive” generano, come previsto dall’OIC 25, “passività per imposte differite” (per esempio le plusvalenze patrimoniali); le “differenze temporanee passive”, generano, invece, “attività per imposte anticipate” (per esempio le svalutazioni dei crediti eccedenti rispetto a quanto previsto dall’art. 106 del Tuir 917/86). Mentre “le passività per imposte differite” devono sempre essere rilevate, le “attività per imposte anticipate”, si rilevano se e solo se esiste la “ragionevole certezza” (e non solo la probabilità come previsto dallo IAS 12) che negli esercizi futuri, vi saranno redditi imponibili sufficientemente capienti da assorbire la posta attiva.

Bilancio IAS società Alfa

Stato patrimoniale (secondo IAS 1)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Attività non correnti		
<i>Imm.li, impianti e macchinari</i>	80.000	100.000
<i>Intangible assets</i>	80.000	100.000
<i>altre attività finanziarie</i>	0	0
Totale attività non correnti	160.000	200.000
Attività correnti		
<i>Rimanenze</i>	460.000	500.000
<i>Crediti</i>	1.045.000	150.000
<i>Risconti</i>	132.000	0
<i>fondi liquidi e similari</i>	202.000	1.000.000
Totale attività non correnti	1.839.000	1.650.000
Totale Attivo	1.999.000	1.850.000

Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Capitale sociale e riserve		
<i>Capitale e riserve</i>	1.100.000	900.000
<i>Riserve</i>	50.000	50.000
<i>Utili perdite accumulate</i>	606.620	270.000
<i>Quote di terzi</i>	0	0
Totale		1.220.000
Passività non correnti		
<i>Finanziamenti</i>		
<i>Imposte differite</i>		
<i>Fondi</i>	76.000	28.000
Totale pass. non correnti	76.000	28.000
Passività correnti		
<i>Debiti commerciali e altri debiti</i>	152.380	602.000
<i>Finanziamenti a breve</i>		
<i>Quota corrente di finanziamenti</i>		
<i>Fondo di garanzia prodotti</i>	14.000	
Totale pass. correnti	166.380	602.000
Totale Passivo	1.999.000	1.850.000

Conto Economico (IAS 1)	2012	2011
Ricavi	600.000	964.000
Costo del venduto	-40.000	500.000
Utile lordo	560.000	1.464.000

Bilancio OIC società Alfa

Stato patrimoniale (ex D.Lgs 127/91)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
A) Crediti vs soci per vers	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immat.</i>	80.000	100.000
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	80.000	100.000
<i>III. Immobilizzazioni fin.</i>	0	0
Totale Immobilizz. (B)	160.000	200.000
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	460.000	500.000
<i>II. Crediti</i>	1.045.000	150.000
<i>III. Attività finanz. non imm</i>	0	0
<i>IV. Disponib. Liquide</i>	202.000	1.000.000
Totale Attivo Circ. (C)	1.707.000	1.650.000
D) Ratei e risconti	132.000	0
Totale Attivo	1.999.000	1.850.000

Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
A) Patrimonio Netto		
<i>I. Capitale</i>	1.100.000	900.000
<i>IV. Riserva legale</i>	50.000	50.000
<i>VII. Altre riserve</i>	0	0
<i>VIII. Utili (perdite) a nuovo</i>	270.000	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	336.620	270.000
Totale		1.220.000
B) Fondi per rischi ed oneri	48.000	28.000
C) Tratt.to di fine rapporto	28.000	0
D) Debiti	152.380	602.000
E) Ratei e risconti	14.000	0
Totale Passivo	1.999.000	1.850.000

Conto Economico	2012	2011
A) Valore della produz.		
1) Ricavi delle vendite beni e servizi	600.000	964.000
5) Altri ricavi e proventi	0	0
Totale	600.000	964.000
B) Costi della produz.:		
6) materie prime, suss, merci	-300.000	-900.000
7) servizi	-132.000	-132.000
8) godimento beni terzi	0	0
9) spese per il personale	-252.000	-150.000

- A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato
 B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato
 C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

Il rischio è quello di iscrivere in bilancio attività inesistenti.

Da tale punto di vista il principio contabile 25 è più restrittivo dello IAS 12 per la contabilizzazione delle “imposte differite attive” soprattutto in caso di imposte differite attive generate da “perdite fiscali”.

Sull’argomento si veda anche: “*Memento Ipso a – Contabili 2013* §§[4945-4950]”

C) IAS 12 vs OIC25

Commento

Da tale punto di vista, si ritiene che l’adozione degli OIC possa consentire (soprattutto in tale momento di crisi economica) una rappresentazione delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, “formalmente” e “sostanzialmente” più corretta rispetto allo IAS 12 e “contribuire” così a fare emergere alcuni indicatori di incertezze gestionali anche significative sulla continuità aziendale.

Nel caso di specie, ad esempio, le “attività per imposte anticipate”, devono essere contabilizzate secondo l’OIC, se e solo se vi sia la “ragionevole certezza” di realizzare basi imponibili sufficienti ad assorbire tale attività.

Tale valutazione deve essere supportata in concreto da un’analisi prospettica economica della società (tramite ogni tipo di strumento tra cui i business plan, piani industriali redatti in un ragionevole lasso temporale etc..) e da “analisi sostanziali” sulla capacità della azienda di operare in continuità, generando al contempo basi imponibili positive e soddisfare il principio costituzionale della concreta contribuzione fiscale di ciascuno in base e proporzionalmente alla ricchezza prodotta.

Qualunque altra valutazione, basata unicamente su parametri “probabilistici” di “tipo matematico/statistici”, (come richiesto dallo IAS) piuttosto che fare riferimento a criteri economici-aziendali, sebbene siano “formalmente” in linea al disposto del principio contabile (IAS 12), avrebbe l’effetto di contabilizzare “attività per imposte anticipate” unicamente al fine di aumentare (artificiosamente) il risultato di esercizio e con esso il relativo patrimonio netto, e all’occorrenza “celare”, significativi rischi di incertezza sulla continuità aziendale.

“Pertanto, pur se all’apparenza sinonimo, il concetto di “ragionevole certezza” dell’OIC 25, sottendendo un processo di pianificazione e programmazione che non può essere avulso dal contesto aziendale di riferimento, differisce in modo sostanziale dal mero calcolo delle “probabilità” almeno pari, per lo IAS 12 al 50%+1, circa il verificarsi dell’evento”.

Degno di nota a questo punto della trattazione, per gli impatti che tale disposizione ha sui rischi di significative incertezze sulla “continuità aziendale” è la modifica introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 98/2011 (c.d. “manovra correttiva”), convertito in D.Lgs. 111/2011, il cui art. 23, comma 9 ha modificato l’art. 84 del Tuir (DPR 917/86), eliminando di fatto il termine “di 5 anni” per la riportabilità delle perdite fiscali dei soggetti Ires, ed introducendo invece la “limitazione quantitativa” alla possibilità di riportare dette perdite nella misura “dell’80%” di ciascun reddito imponibile nei periodi di imposta successivi e “senza limite temporale” (regime equiparabile alle aziende in fase di *start-up*).

Tale regime fiscale non ponendo più limiti temporali alla riportabilità delle perdite fiscali, offre un sostegno economico alle imprese che hanno maturato rilevanti perdite fiscali (anche ante

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Altri ricavi operativi	400.000	0	10) ammortamenti e svalutazioni	-140.000	0
Costi di distribuzione	-132.000	-132.000	11) variaz. delle riman. mp e merci	-40.000	500.000
Spese di amministrazione	-252.000	-150.000	13) altri accant.menti	-20.000	0
Altri costi operativi	-462.000	-900.000	14) oneri diversi di gestione	-2.000	0
Utile operativo	114.000	282.000	Totale	-886.000	-682.000
Oneri finanziari	0	0	Diff. Tra Val. e Cost. prod. (A-B)	-286.000	282.000
Proventi deriv. da valu. Pn	0	0	C) proventi e oneri finanziari:		
Utile ante imposte	114.000	282.000	16) altri proventi finanz.	0	0
Imposte sul reddito	222.620	-12.000	17) interessi e altri oneri finanz.	0	0
Utile dopo imposte	336.620	270.000	Totale	0	0
Quote di pertinenza di terzi	0	0	D) Rett. Valor. Att. Finanzi:		
Utile netto att. Ordinarie	336.620	270.000	18) Rivalutazioni	0	0
Utile netto dell'esercizio		270.000	19) Svalutazioni.	0	0
			Totale	0	0
			E) Proventi e oneri straord.:		
			20) Proventi	400.000	0
			21) Oneri	0	0
			Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0
			Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)	114.000	282.000
			22) Imp. Corr. Diff. Anti.:	222.620	-12.000
			23) Utile (Perdita) dell'esercizio		270.000

Nel bilancio IAS, la contabilizzazione delle imposte differite attive su perdite fiscali (complessive Euro 275.000) è stata effettuata in base alla “probabilità”, quantificata dagli amministratori pari a 50% + 1, che si producano basi imponibili future, positive.

Il calcolo si è basato unicamente su parametri matematico/statistico (gli utili degli esercizi precedenti), che sebbene “formalmente” in linea allo IAS 12, non fanno emergere, nella “sostanza”, i potenziali rischi significativi sulla continuità aziendale che sarebbero potuti emergere, se fosse stata effettuata un’analisi basata su criteri economici-aziendali come richiesto dagli OIC (ma non espressamente riportato dagli IAS).

Il risultato di tale contabilizzazione è stato quello di “aumentare” il risultato di esercizio ed il relativo patrimonio netto, in maniera significativa rispetto ai dati iniziali, utilizzando una posta di attivo che potrebbe rilevarsi “insussistente”.

La contabilizzazione delle “imposte differite attive - su perdite fiscali”, nel bilancio OIC è stata effettuata in ottemperanza alle nuove disposizioni normative di cui al citato D.L. 98/2011 che, eliminando il vincolo temporale del quinquennio, “ha reso praticamente automatica” la contabilizzazione delle suddette attività nel bilancio, stante la circostanza che un lasso di tempo illimitato aumenta, in capo alle aspettative soggettive dei redattori, le probabilità del loro recupero e ciò al di là di ogni più conservativa necessità di effettuare proiezioni dei risultati fiscali in un ragionevole periodo di tempo in base al quale si prevedono redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali.

Le grandezze economiche patrimoniali e finanziarie della società Alfa sono state significativamente migliorate a seguito della suddetta contabilizzazione.

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato

B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato

C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

2011 come chiarito da AE Circ. 53/E) in conseguenza della crisi economica consentendone il riporto illimitato nel tempo ed evitando che le suddette perdite fossero difficilmente compensabili entro i 5 esercizi previsti dalla previgente normativa.

Sull'argomento si veda anche: *“il Fisco 43/2011 fascicolo 1* a cura di Raffaele Marcello e Nicola Lucido: *Imposte anticipate e perdite fiscali alla luce del D.L. 98/2011”*

Pari dignità di menzione, per i medesimi impatti che potrebbero avere nei presupposti della continuità aziendale, sono le normative fiscali di recente emanazione che prevedono la conversione, entro determinati limiti, delle “imposte differite attive” derivanti da “svalutazione crediti” – solo per istituti finanziari - e da “avviamenti ed immobilizzazioni immateriali”, in crediti verso l'erario compensabili e/o cedibili - come da previsioni normative di cui al D.L. 225/2010; da D.L. 201/2011 in D.lgs. 214/2011, che per semplicità non vengono richiamati nell'esempio citato nei bilanci di cui alle colonne IAS e OIC a fianco.

Bilancio IAS società Alfa	Bilancio OIC società Alfa
	L'amministrazione della società Alfa ha contabilizzato le suddette attività in maniera "formalmente" corretta, ma nella "sostanza", contribuisce al rischio di sottacere a significative incertezze circa il requisito della continuità aziendale di cui si discute. Sull'argomento si veda anche: "Bilancio e reddito d'impresa" n.4/2012" – Chiarite le nuove regole sul riporto delle perdite fiscali - di Stefano Salvadeo" ed in particolare nell'inciso in cui si afferma che: "Una seconda riflessione riguarda il processo di pianificazione e previsione dei risultati degli anni futuri. La normativa, infatti, più che suggerire la redazione di attenti programmi ultra annuali, anzi ultraquinquennali, sembrerebbe indurre gli amministratori, o comunque i redattori del bilancio, a costruire dei business plan dimostrativi del futuro recupero delle perdite, senza più il vincolo temporale dei cinque anni. In altri termini, se con la previgente normativa occorreva porre maggiore attenzione nella redazione dei documenti di programmazione, esaminando future e concrete condizioni di riassorbimento dei benefici della fiscalità differita attiva, da cui l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, attualmente, fatta eccezione per i casi in cui siano conclamate patologiche perdite strutturali, in un'ottica temporale di lungo periodo, la probabilità di recuperare i benefici relativi alla fiscalità differita attiva è sicuramente maggiore. In tal senso, il concetto della "ragionevole certezza" acquisisce un significato differente. Infatti, se prima ciò che guidava il management nel processo di pianificazione era la "ragionevole certezza" che potesse realizzarsi il riassorbimento delle perdite, con la Manovra correttiva il processo di pianificazione si fonda sul principio della "ragionevole speranza" che prima o poi si verificheranno le condizioni per il rientro delle perdite fiscali. Pertanto, anche il principio della "prudenza", ad avviso di chi scrive, perde gran parte della sua validità, se si pensa che, sulla base di previsioni ottimistiche circa la possibilità di recupero delle imposte anticipate, potrebbe procedersi "tranquillamente" all'iscrizione in bilancio di una posta attiva, vale a dire il credito per imposte anticipate. È del tutto normale, infatti, ipotizzare che un'impresa possa avere interesse a rappresentare una posta attiva di bilancio, anche di durata ultraquinquennale, pur nella consapevolezza che si tratta di un "credito contabile", il cui utilizzo è certamente condizionato dai risultati conseguiti dall'azienda. Seguendo questo indirizzo, in alcune circostanze, potrebbe concretizzarsi la volontà di annacquare il capitale, senza la "ragionevole certezza" del riassorbimento dei benefici fiscali". Una riflessione a tale stadio viene spontanea a chi come lo scrivente svolge l'attività di revisione legale dei conti: quale profilo di rischio può incombere sugli "auditor" con riferimento al presupposto della continuità aziendale, se sono le stesse normative che sovente consentono contabilizzazioni che seppure "formalmente" corrette non appaiono del tutto inerenti e coerenti alla sostanza economica della realtà nella quale le aziende operano?

Tabella 2.5.

Quadro sinottico comparativo di alcuni IAS – OIC e relativi impatti sul
“going concern” società Alfa

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento
A) IAS 16 Imm. materiali Secondo lo IAS 16 l'iscrizione di un bene tra le immobilizzazioni materiali è possibile se (i) è “probabile” che l'impresa godrà dei benefici economici futuri relativi al bene stesso e (ii) se il costo del bene è “misurabile” in modo attendibile. La rilevazione iniziale è al “costo” così determinato: “prezzo di acquisto”; “netto di eventuali sconti”; “inclusivo di tutti i costi direttamente imputabili” alla messa in funzione del bene (quali ad esempio: i costi di installazione e gli onorari professionali quali architetti ed ingegneri). Inoltre, tra i costi accessori di diretta imputazione sono inclusi i “costi per lo smantellamento” e “bonifica” del luogo, nella misura in cui sono rilevati come accantonamento (e cioè nella misura in cui l'impresa ha un'obbligazione legale/implicita rinveniente da eventi passati per la quale è obbligata ad ovviare al danno causato: cfr parag. 19 IAS 37). Per lo IAS 23 gli “oneri finanziari”, possono capitalizzarsi se sostenuti per l'acquisizione, produzione o costruzione di beni che giustificano la capitalizzazione ovvero per beni che richiedono un rilevante periodo di tempo prima di essere pronti per l'uso o per la vendita. La capitalizzazione è fattibile se tali oneri sono attendibilmente determinati ed è probabile che comporteranno benefici economici e fintanto che “non superino” il valore recuperabile o il valore netto di realizzo del bene. Lo IAS 16 prevede due distinti criteri di rilevazioni degli immobili negli esercizi successivi al primo: (iii) “iscrizione al costo” al netto degli ammortamenti e di qualsiasi perdita durevole di valore; (iv) “rivalutazione” ovvero iscrizione ad un valore rivalutato (“<i>fair value</i>”) o valore corrente alla data di rivalutazione al netto degli ammortamenti e delle successive perdite durevoli; le rivalutazioni devono essere fatte con “sufficiente regolarità” (lo IAS suggerisce computo di “<i>fair values</i>” “annuali” per beni che hanno grande oscillazione; “tre/cinque anni” per beni meno volativi). Il fair value può essere così individuato: (i) Terreni ed edifici: dal “valore di mercato”, determinato mediante perizia redatta da un professionista qualificato; (ii) Impianti e macchinari: dal “valore di mercato”, determinato anch'esso mediante perizia. In alternativa, laddove la natura del bene sia particolare e non vi sia un valore di mercato, la valutazione può avvenire al “costo di sostituzione”. Si osserva che la perizia può essere fatta da professionisti esterni o interni (ad hoc designati). L'azienda può comunque sempre decidere di passare da un criterio all'altro (“costo o fair value”) dando motivazione. L'incremento da rivalutazione deve essere accreditato direttamente “al patrimonio netto come riserva di rivalutazione”, a meno che esso storni un decremento da rivalutazione rilevato negli esercizi precedenti come costo.

Bilancio IAS società Alfa

Stato patrimoniale (secondo IAS 1)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Attività non correnti		
<i>Imm.li, impianti e macchinari</i>	300.000	100.000
<i>Intangible assets</i>	80.000	100.000
<i>altre attività finanziarie</i>	0	0
Totale attività non correnti	380.000	200.000
Attività correnti		
<i>Rimanenze</i>	460.000	500.000
<i>Crediti</i>	770.000	150.000
<i>Risconti</i>	132.000	0
<i>fondi liquidi e similari</i>	202.000	1.000.000
Totale attività non correnti	1.564.000	1.650.000
Totale Attivo	1.944.000	1.850.000

Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Capitale sociale e riserve		
<i>Capitale e riserve</i>	1.100.000	900.000
<i>Riserve</i>	209.500	50.000
<i>Utili perdite accumulate</i>	331.620	270.000
<i>Quote di terzi</i>	0	0
		1.220.000
Passività non correnti		
<i>Finanziamenti</i>		
<i>Imposte differite</i>	60.500	
<i>Fondi</i>	76.000	28.000
Totale pass. non correnti	136.500	28.000
Passività correnti		
<i>Debiti commerciali e altri debiti</i>	152.380	602.000
<i>Finanziamenti a breve</i>		
<i>Quota corrente di finanziamenti</i>		
<i>Fondo di garanzia prodotti</i>	14.000	
Totale pass. correnti	166.380	602.000
Totale Passivo	1.944.000	1.850.000

Conto Economico (IAS 1)	2012	2011
Ricavi	600.000	964.000
Costo del venduto	-40.000	500.000
Utile lordo	560.000	1.464.000

Bilancio OIC società Alfa

Stato patrimoniale (ex D.Lgs 127/91)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
A) Crediti vs soci per vers	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immat.</i>	80.000	100.000
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	300.000	100.000
<i>III. Immobilizzazioni fin.</i>	0	0
Totale Immobilizz. (B)	380.000	200.000
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	460.000	500.000
<i>II. Crediti vs la clientela</i>	770.000	150.000
<i>III. Attività finanz. non imm</i>	0	0
<i>IV. Disponib. Liquide</i>	202.000	1.000.000
Totale Attivo Circ. (C)	1.432.000	1.650.000
D) Ratei e risconti	132.000	0
Totale Attivo	1.944.000	1.850.000

Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
A) Patrimonio Netto		
<i>I. Capitale</i>	1.100.000	900.000
<i>IV. Riserva legale</i>	50.000	50.000
<i>VII. Altre riserve</i>	198.000	0
<i>VIII. Utili (perdite) a nuovo</i>	270.000	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	61.620	270.000
Totale		1.220.000
B) Fondi per rischi ed oneri	48.000	28.000
C) Tratt.to di fine rapporto	28.000	0
D) Debiti		602.000
E) Ratei e risconti	14.000	0
Totale Passivo	1.944.000	1.850.000

Conto Economico	2012	2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite beni e servizi	600.000	964.000
5) Altri ricavi e proventi	0	0
Totale	600.000	964.000
B) Costi della produzione:		

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato

B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato

C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

Immobili, impianti e macchinari devono essere sistematicamente “ammortizzati” durante la loro vita utile, definita in modo alternativo come il periodo di tempo nel quale ci si attende che un bene sia utilizzato dall’impresa o come la quantità di produzione o il numero di unità simili che l’impresa si attende di ottenere dal suo utilizzo.

Lo IAS 16 prevede inoltre la “*component analysis*”. Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una “riduzione durevole di valore”, deve essere applicato lo IAS 36.

B) OIC 16

Imm. materiali

Come lo IAS 16, anche l’OIC in oggetto disciplina, le modalità di rilevazione, contabilizzazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali con alcune significative differenze tra cui, in particolare per quel che qui rileva ai fini dei possibili impatti sul “*going concern*”, il “divieto di effettuare rivalutazioni sistematiche” e quindi il divieto di iscrivere gli immobili al loro “*fair value*”.

Per i principi contabili nazionali le immobilizzazioni possono essere “rivalutate” solo quando specifiche leggi permettono tali rivalutazioni.

Inoltre non esiste per i principi contabili la cosiddetta “*component analysis*” ovvero la possibilità (data invece dallo IAS 16) di segmentare i valori delle immobilizzazioni materiali sulla base delle caratteristiche tecniche delle relative componenti con possibilità di ammortizzare le singole componenti differentemente lungo la specifica vita utile residua.

C) IAS 16 vs OIC16

Commenti

Le immobilizzazioni materiali sono aree critiche di bilancio per la continuità aziendale. Da tale punto di vista, si ritiene che l’adozione degli OIC possa consentire (soprattutto in tale momento di crisi economica) una rappresentazione delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, “formalmente” e “sostanzialmente” più corretta rispetto allo IAS 16 e “contribuire” così a fare emergere alcuni indicatori di incertezze gestionali anche significative sulla continuità aziendale.

Nel caso di specie, ad esempio, l’adozione del “*revaluation model*” applicato dalla società Alfa (che ha redatto il proprio bilancio secondo gli IAS), sui propri “*fixed assets*” (terreni e fabbricati), determinato sulla base di un “*fair value* – di origine peritale”, avrebbe l’effetto di contabilizzare “plusvalori non realizzati” e così aumentare (contabilmente) il relativo “patrimonio netto per effetto della riserva di rivalutazione” e “nascondere” eventuali significativi rischi di incertezza sulla continuità aziendale.

Ciò specialmente in un contesto economico, come quello attuale, in cui a parere di chi scrive e come evidenziato anche nel paragrafo 2.3, il “*fair value*”, sovente identificato nella prassi delle aziende italiane in un valore peritale (non sempre tra l’altro “asseverato”), può non essere rappresentativo di un concetto di mercato nell’accezione teorica di “concorrenza perfetta” che in tale scritto si predilige, come puntualmente si è inteso richiamare sin dalla premessa, e ciò per le “asimmetrie” ed “improprietà” che i mercati (tra cui quelli immobiliari), nell’accezione contingente e contemporanea del termine, ad avviso di chi scrive, sempre più presentano.

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Altri ricavi operativi	400.000	0	6) materie prime, suss. merci	-300.000	-900.000
Costi di distribuzione	-132.000	-132.000	7) servizi	-132.000	-132.000
Spese di amministrazione	-252.000	-150.000	8) godimento beni terzi	0	0
Altri costi operativi	-462.000	-900.000	9) spese per il personale	-252.000	-150.000
Utile operativo	114.000	282.000	10) ammortamenti e svalutazioni	-140.000	0
Oneri finanziari	0	0	11) variaz. delle riman. mp e merci	-40.000	500.000
Proventi deriv. da valu. Pn	0	0	13) altri accant.menti	-20.000	0
Utile ante imposte	114.000	282.000	14) oneri diversi di gestione	-2.000	0
Imposte sul reddito	-52.380	-12.000	Totale	-886.000	-682.000
Utile dopo imposte	61.620	270.000	Diff. Tra Val. e Cost. prod. (A-B)	-286.000	282.000
Quote di pertinenza di terzi	0	0	C) proventi e oneri finanziari:		
Utile netto att. Ordinarie	61.620	270.000	16) altri proventi finanz.	0	0
Utile netto dell'esercizio	61.620	270.000	17) interessi e altri oneri finanz.	0	0
Nel bilancio IAS, la contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali è stata effettuata, successivamente al primo esercizio, in base al “<i>revaluation model</i>” consentito dallo IAS 16. Il valore così attribuito ai beni immobili, ovvero il loro “<i>fair value</i>”, si è basato sul valore di una “perizia” pari ad Euro 300.000 che sebbene “formalmente” in linea allo IAS 16, non rispecchia nella “sostanza”, i potenziali rischi significativi sulla continuità aziendale che sarebbero potuti emergere, se la categoria inventariali rivalutata, fosse stata mantenuta (prudenzialmente) al suo valore di “costo storico”, come previsto in “generale” anche dagli OIC. Il risultato di tale contabilizzazione è stato quello di “aumentare” il patrimonio netto (per effetto della correlata riserva di rivalutazione al netto delle imposte differite passive), in maniera significativa rispetto ai dati iniziali, evidenziando un valore rivalutato, nell’attivo di bilancio, che potrebbe rivelarsi “insussistente”.			Totale	0	0
			D) Rett. Valor. Att. Finanzi:		
			18) Rivalutazioni	0	0
			19) Svalutazioni.	0	0
			Totale	0	0
			E) Proventi e oneri straord.:		
			20) Proventi	400.000	0
			21) Oneri	0	0
			Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0
			Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)	114.000	282.000
Anche la contabilizzazione, nel bilancio OIC è stata effettuata, “facoltativamente” dagli amministratori, in ottemperanza alle allora disposizioni normative di cui al citato D.L. 185/2008 che ha consentito (come anche previsto dal documento interpretativo 3 dell’OIC), la “rivalutazione”, ai fini civilistici, delle immobilizzazioni materiali rivalutabili sulla base di un valore peritale pari ad Euro 300.000, affrancata, anche ai fini fiscali, con il pagamento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore degli assets, evitando pertanto anche la “contabilizzazione delle differite passive”, (che invece era stata effettuata nel caso dello IAS 16).			22) Imp. Corr. Diff. Anti.:	-52.380	-12.000
			23) Utile (Perdita) dell'esercizio	61.620	270.000

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato

B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato

C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

Piuttosto sarebbe più corretto dire che le valutazioni peritali misurano valori “intrinseci”, pur tuttavia con il rischio di essere “scollati e lontani”, da quel “valore vero” che una teorica moltitudine di offerenti ed acquirenti, in un mercato libero, trasparente e regolamentato, sarebbe in grado di attribuire.

A tal proposito appare doveroso ricordare, unitamente al D.L. 98/2011 trattato nella tabella 2.4, le disposizioni normative del D.Lgs. 185/2008, (c.d. decreto anticrisi) per i possibili impatti generati sui rischi di significative incertezze circa il presupposto sulla “continuità aziendale”.

Tale D.Lgs. 185/2008, infatti, convertito con L. 28/1/2009, nr. 2, ha introdotto una serie di provvedimenti anche in tema di rivalutazione (“facoltativa” ed in “deroga” alle disposizioni di cui all’art. 2424 del c.c.) degli immobili di proprietà (ad eccezione delle aree edificabili e di quelle al cui scambio e produzione è diretta l’attività dell’impresa), prevedendo la rivalutazione, sotto alcune condizioni, dei beni immobili di società che non adottano gli IAS, successivamente al 31 dicembre 2007 (ovvero esercizio 2008).

La novità rispetto alle altre leggi di rivalutazione emanate dal diritto italiano, è che tale rivalutazione poteva essere eseguita ai soli “fini civilistici”, senza alcun riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, “salvo la facoltà” di assolvere apposita imposta sostitutiva.

Come precisato dalla norma, il valore dei beni rivalutati, non può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo al valore corrente e/o quotazioni rilevate nei mercati, o alla sua effettiva capacità produttiva e correlata effettiva possibilità di “economica utilizzazione” da parte dell’impresa.

Appare evidente, anche in tale circostanza, la finalità della norma che offre un sostegno economico alle imprese in conseguenza della crisi economica consentendone (contabilmente), seppure unicamente nella sua “forma” corretta, un palese incremento delle grandezze patrimoniali relative alle “immobilizzazione materiali” ed al “patrimonio netto”, che potrebbe rilevarsi scollegato, nella sua vera “sostanza” valutativa, all’effettiva capacità dell’azienda di operare in continuità aziendale.

Bilancio IAS società Alfa	Bilancio OIC società Alfa
	Non si è tenuto conto, per semplicità, dell'ulteriore effetto "positivo" che sarebbe potuto derivare dalla contabilizzazione delle "attività per imposte anticipate", generate dalla circostanza che le quote di ammortamento del maggior valore del bene, sono deducibili, come previsto dalla specifica norma citata, dal 5° anno successivo a quello della rivalutazione. Le grandezze economiche patrimoniali e finanziarie della società Alfa sono state, pertanto, "significativamente" migliorate (ancora più dello IAS 16), a seguito della suddetta "soluzione" contabile. Il risultato conseguito è che l'amministrazione della società ha contabilizzato le suddette attività in maniera "formalmente" corretta, ma nella "sostanza", tale contabilizzazione può contribuire al rischio di "nascondere", soprattutto in momenti di crisi come quello attuale ed in cui le aziende "possono avere interesse" a fare apparire positive le loro principali grandezze patrimoniali (anche per esigenze di dialogo bancario nel rinnovo dei fidi), a rischi di significative incertezze circa il requisito della continuità aziendale di cui si discute. Anche per tale tabella esemplificativa vale la medesima riflessione fatta nella precedente tabella 2.4.

Tabella 2.6.

Quadro sinottico comparativo di alcuni IAS – OIC e relativi impatti sul
“going concern” società Alfa

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento
A) IAS 38 Intangible assets – vita utile definita Secondo lo IAS 38 un'attività immateriale è un'attività: (i) non monetaria, (ii) identificabile, (iii) priva di consistenza fisica, (iv) posseduta per essere utilizzata economicamente, (v) controllata dall'impresa, (vi) dalla quale sono attesi benefici economici futuri, (vii) il cui costo può essere determinato in modo attendibile. In generale se uno degli elementi non soddisfa la definizione data di attività immateriale, la spesa per acquisire la stessa è rilevata come un costo nell'esercizio in cui è stata sostenuta. Un'attività immateriale derivante dallo “sviluppo” (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l'impresa può dimostrare: (a) la possibilità tecnica ed intenzione di completare l'attività immateriale, (b) la sua capacità a usare o vendere l'attività immateriale, (c) che l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri, (d) l'esistenza di un mercato e (f) la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo. I brevetti, i diritti d'autore ed altri diritti industriali, i marchi, le licenze, le concessioni, i software e siti web (sotto alcune condizioni), gli avviamenti a titolo oneroso, sono alcuni esempi di intangibile assets capitalizzabili. Le spese quali: (a) spese di avviamento di attività; (b) spese per la formazione del personale; (c) spese pubblicitarie e attività promozionali e (d) spese di riorganizzazione parziale dell'impresa, “sono rilevate come costo” e non come attività immateriale per mancanza dei requisiti visti in precedenza. Se un'attività immateriale è acquisita tramite un'aggregazione aziendale (IFRS 3) – come l'avviamento (si veda tabella che segue) - il suo costo corrisponde al <i>“fair value”</i> alla data dell'operazione. Un'attività immateriale deve “essere ammortizzata” sistematicamente secondo la migliore stima della sua vita utile che può essere “definita” (ed in tal caso si ammortizza) e “indefinita” (“ed in tal caso non si ammortizza”) (si veda a tal proposito la tabella successiva 2.7). Successivamente alla rilevazione iniziale, il “trattamento contabile di riferimento” prevede che l'attività immateriale sia rilevata al “costo – <i>cost model</i>”, al netto di ammortamenti e svalutazioni per perdite di valore.

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Stato patrimoniale (secondo IAS 1)			Stato patrimoniale (ex D.Lgs 127/91)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011	Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Attività non correnti			A) Crediti vs soci per vers	0	0
<i>Imm.li, impianti e macchinari</i>	80.000	100.000	B) Immobilizzazioni		
<i>Intangible assets</i>	0	100.000	<i>I. Immobilizzazioni immat.</i>	80.000	100.000
<i>altre attività finanziarie</i>	0	0	<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	80.000	100.000
Totale attività nn correnti	80.000	200.000	<i>III. Immobilizzazioni fin.</i>	0	0
Attività correnti			Totale Immobilizz. (B)	160.000	200.000
<i>Rimanenze</i>	460.000	500.000	C) Attivo circolante		
<i>Crediti</i>	770.000	150.000	<i>I. Rimanenze</i>	460.000	500.000
<i>Risconti</i>	132.000	0	<i>II. Crediti vs la clientela</i>	770.000	150.000
<i>fondi liquidi e similari</i>	202.000	1.000.000	<i>III. Attività finanz. non imm</i>	0	0
Totale attività nn correnti	1.564.000	1.650.000	<i>IV. Disponib. Liquide</i>	202.000	1.000.000
Totale Attivo	1.644.000	1.850.000	Totale Attivo Circ. (C)	1.432.000	1.650.000
			D) Ratei e risconti	132.000	0
			Totale Attivo	1.724.000	1.850.000
Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011	Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Capitale sociale e riserve			A) Patrimonio Netto		
<i>Capitale e riserve</i>	1.100.000	900.000	<i>I. Capitale</i>	1.100.000	900.000
<i>Riserve</i>	50.000	50.000	<i>IV. Riserva legale</i>	50.000	50.000
<i>Utili perdite accumulate</i>	251.620	270.000	<i>VII. Altre riserve</i>	0	0
<i>Quote di terzi</i>	0	0	<i>VIII. Utili (perdite) a nuovo</i>	270.000	0
Totale	1.220.000		<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	61.620	270.000
Passività non correnti			Totale	1.481.620	1.220.000
<i>Finanziamenti</i>			B) Fondi per rischi ed oneri	48.000	28.000
<i>Imposte differite</i>			C) Tratt.to di fine rapporto	28.000	0
<i>Fondi</i>	76.000	28.000	D) Debiti	152.380	602.000
Totale pass. non correnti	76.000	28.000	E) Ratei e risconti	14.000	0
Passività correnti			Totale Passivo	1.724.000	1.850.000
<i>Debiti commerciali e altri debiti</i>	152.380	602.000			
<i>Finanziamenti a breve</i>					
<i>Quota corrente di finanziamenti</i>					
<i>Fondo di garanzia prodotti</i>	14.000				
Totale pass. correnti	166.380	602.000			
Totale Passivo	1.644.000	1.850.000			
Conto Economico (IAS 1)	2012	2011	Conto Economico	2012	2011
Ricavi	600.000	964.000	A) Valore della produzione		
Costo del venduto	-40.000	500.000	<i>1) Ricavi delle vendite beni e servizi</i>	600.000	964.000
Utile lordo	560.000	1.464.000	<i>5) Altri ricavi e proventi</i>	0	0
			Totale	600.000	964.000
			B) Costi della produzione:		

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato

B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato

C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

Secondo il “trattamento contabile alternativo” consentito, le attività immateriali possono essere contabilizzate al “valore rivalutato – *revaluation model*” (sulla base del “*fair value*” riferibile ad un mercato attivo) al netto di ammortamenti e svalutazioni (tale ultimo criterio difficilmente risulta applicabile).

B) OIC 24

Imm. immateriali

Come lo IAS 38, anche l'OIC in oggetto disciplina, le modalità di rilevazione, contabilizzazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali con alcune significative differenze tra cui (come anche per le immobilizzazioni materiali), in particolare, (per quel che qui rileva ai fini dei possibili impatti sul “*going concern*”), il “divieto di effettuare rivalutazioni sistematiche” e quindi il divieto di iscrivere anche gli “intangibili” al loro “*fair value*”.

A differenza dello IAS 38, secondo il quale i seguenti costi (od “oneri pluriennali” che dallo IAS 38 non sono ammessi) “devono” essere spesati:

- costi di *start-up*,
- costi pre-operativi e pre-apertura;
- costi di formazione;
- costi di pubblicità;
- costi di trasferimento,

l'OIC “ne permette (facoltà) la capitalizzazione, in presenza di specifiche condizioni”.

In particolare anche per l'OIC il momento di rilevazione delle immobilizzazioni immateriali è dato dal trasferimento del titolo di proprietà e possono essere iscritte in attivo solo se si tratta di costi

- (i) effettivamente sostenuti,
- (ii) distintamente identificati,
- (iii) attendibilmente quantificati e
- (iv) che manifesteranno la capacità di produrre benefici economici futuri.

Per tali costi come ad esempio: l'avviamento, i costi di impianti ed ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo, i costi di pubblicità, gli OIC e il codice civile danno la facoltà (non ammessa dagli IAS ad eccezione “dell'avviamento di cui alla tabella che segue”) di capitalizzarli nell'attivo patrimoniale ponendo il vincolo del “consenso del collegio sindacale”, della “non distribuzione di dividendi” se non vi siano riserve disponibili superiori ai tali costi capitalizzati e del “vincolo temporale non superiore a cinque anni per alcune categorie di intangible” per il relativo ammortamento.

Le immobilizzazioni immateriali sono registrate al “costo” al netto dell'ammortamento e/o svalutazione per perdite durevoli di valore.

A “differenze dello IAS” secondo cui le immobilizzazioni immateriali (a vita utile definita) devono essere ammortizzate secondo la migliore stima della loro vita utile ed annualmente deve essere riconsiderato il periodo e il criterio di ammortamento predisposto per accertare il periodo ed il metodo di ammortamento, per l'OIC, “l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali deve essere calcolato sistematicamente” (a quote costanti) con riferimento alla vita utile residua e al valore residuo stimato.

I principi OIC, come gli IAS, al verificarsi di certe circostanze, permettono all'impresa di riconoscere i “costi di sviluppo” come immobilizzazioni immateriali.

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Altri ricavi operativi	400.000	0	6) materie prime, suss, merci	-300.000	-900.000
Costi di distribuzione	-132.000	-132.000	7) servizi	-132.000	-132.000
Spese di amministrazione	-252.000	-150.000	8) godimento beni terzi	0	0
Altri costi operativi	-542.000	-900.000	9) spese per il personale	-252.000	-150.000
Utile operativo	34.000	282.000	10) ammortamenti e svalutazioni	-140.000	0
Oneri finanziari	0	0	11) variaz. delle riman. mp e merci	-40.000	500.000
Proventi deriv. da valu. Pn	0	0	13) altri accant.menti	-20.000	0
Utile ante imposte	34.000	282.000	14) oneri diversi di gestione	-2.000	0
Imposte sul reddito	-52.380	-12.000	Totale	-886.000	-682.000
Utile dopo imposte	-18.380	270.000	Diff. Tra Val. e Cost. prod. (A-B)	-286.000	282.000
Quote di pertinenza di terzi	0	0	C) proventi e oneri finanziari:		
Utile netto att. Ordinarie	-18.380	270.000	16) altri proventi finanz.	0	0
Utile netto dell'esercizio		270.000	17) interessi e altri oneri finanz.	0	0
Nel bilancio IAS, la “<i>derecognition</i>” delle immobilizzazioni immateriali ha generato l’effetto di fare “diminuire” il “patrimonio netto” ed il relativo “risultato di esercizio” in maniera “significativa” rispetto ai dati iniziali, con tutte le conseguenze che ciò può comportare in termini valutativi delle consistenze sulle quali poggiano anche le garanzie dei terzi creditori. (PS: nel caso di specie si è assunta l’ipotesi di fare transitare per il conto economico il w/off degli intangibili in discussione).			Totale	0	0
			D) Rett. Valor. Att. Finanzi:		
			18) Rivalutazioni	0	0
			19) Svalutazioni.	0	0
			Totale	0	0
			E) Proventi e oneri straord.:		
			20) Proventi	400.000	0
			21) Oneri	0	0
			Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0
			Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)	114.000	282.000
			22) Imp. Corr. Diff. Anti.:	-52.380	-12.000
			23) Utile (Perdita) dell'esercizio	61.620	270.000
			Nel bilancio OIC, invece, è stata mantenuta “la capitalizzazione di immobilizzazioni immateriali” in linea e coerentemente alle disposizioni previste dall’OIC 24 con la conseguenza che le grandezze economiche patrimoniali e finanziarie della società Alfa secondo gli OIC sono “significativamente” migliori rispetto allo IAS 38, a seguito della suddetta “soluzione” contabile. Il risultato conseguito è che l’amministrazione della società ha mantenuto tali valori di attività immateriali nel bilancio, in virtù di disposizioni normative primarie (codice civile) e secondarie (principi		

- A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato
B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato
C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

C) IAS 38 vs OIC 24
Commenti

Da tale punto di vista, si ritiene che l'adozione degli IAS possa consentire una rappresentazione delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, "formalmente" e "sostanzialmente" più corretta rispetto allo OIC 24 e "contribuire" così a fare emergere alcuni indicatori di incertezze gestionali anche significative sulla continuità aziendale.

Nel caso della società A, l'adozione dello IAS 38 ha comportato la "*derecognition*" di alcuni "*intangible*" quali "i costi di impianto e ampliamento" ed "i costi di pubblicità", che non avevano i requisiti previsti dallo IAS 38 per la loro iscrizione, con relativo impatto connesso ad una diminuzione del "patrimonio netto" e del "risultato di esercizio" per effetto dello storno di tali non consentite capitalizzazioni, facendo emergere significativi rischi di incertezza sulla continuità aziendale, specialmente in un contesto economico, come quello attuale, in cui vi può essere uno specifico interesse "(contabile)" a far transitare componenti negativi di reddito "in attivo di bilancio", per non "appesantire" la marginalità del conto economico con un palese incremento delle grandezze patrimoniali relative "al risultato di esercizio" ed al "patrimonio netto", incremento che potrebbe rilevarsi scollegato, nella sua vera "sostanza" valutativa, dall'effettiva capacità dell'azienda di operare in continuità aziendale.

Bilancio IAS società Alfa	Bilancio OIC società Alfa
	contabili) “formalmente” corrette, ma nella “sostanza”, tale contabilizzazione può contribuire al rischio di “nascondere”, soprattutto in momenti di crisi come quello attuale ed in cui le aziende “possono avere interesse” a fare apparire positive le loro principali grandezze patrimoniali, significative incertezze circa il requisito della continuità aziendale.

Tabella 2.7.

Quadro sinottico comparativo di alcuni IAS – OIC e relativi impatti sul
“going concern” società Alfa

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento
A) IAS 38 Intangible assets – vita utile indefinita – avviamento IAS 36 Impairment test Secondo lo IAS 38 un'attività immateriale può essere a vita utile (i) definita o a (ii) vita utile indefinita. Nel caso di (i) “vita utile definita” l'impresa deve determinare la sua lunghezza, oppure il numero delle unità prodotte o altrimenti ricavabili che si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività e procedere “conseguentemente all'ammortamento” di tale attività in maniera sistematica, sia a quote costanti, o crescenti o decrescenti. Nel caso di (ii) “vita utile indefinita”, ovvero quando a seguito delle analisi di tutti i fattori rilevanti per la stima dei benefici futuri, non si riesca a determinare un prevedibile limite temporale entro il quale i benefici futuri si genereranno, le suddette attività immateriali non sono sottoposte a sistematico ammortamento ma al “test di impairment” di cui allo IAS 36. Tra gli “intangibili”, lo IAS 38 include “l'avviamento”, ovvero una risorsa immateriale dell'impresa (acquisita a titolo oneroso) derivante per esempio da acquisizione ai sensi dello IFRS 3 – “<i>business combination</i>”, come differenza tra il prezzo pagato per l'acquisizione di una entità o ramo d'azienda ed il fair value attribuito agli elementi patrimoniali acquisiti, che esprime la “capacità dell'impresa di produrre un reddito” grazie ai propri vantaggi concorrenziali (per esempio al <i>know how</i>, alle capacità manageriali, etc.). Secondo lo IAS 38 l'avviamento derivante per esempio da operazioni di fusione, scissioni, acquisizioni e conferimenti è rappresentato dai futuri benefici economici attesi da attività che non possono essere identificate né rilevate separatamente in contabilità. Lo IAS 38 in accordo allo IAS 36 stabilisce che per le “immobilizzazioni immateriali di vita utile indefinita” (come “l'avviamento” acquisito da una “<i>business combination</i>”) non viene effettuato l'ammortamento ma “l'<i>impairment test</i> annuale”, finalizzato ad evidenziare eventuali indicatori che segnalino “perdite di valori” e procedere, conseguentemente, a ridurre il “valore contabile” al “suo valore recuperabile”, contabilizzando tale perdita nel conto economico come costo. Secondo tale test, il “valore contabile” dell'avviamento deve risultare maggiore al suo “valore recuperabile” (“<i>recoverable amount</i>”) inteso come il più grande fra il “valore realizzabile” (solitamente il “<i>net selling price</i>”) ed il suo “valore d'uso” (“<i>value in use</i>”). Lo IAS 36 definisce, infine, una serie di indicatori di perdite di valore unitamente a diversi aspetti anche “complessi” concernenti le modalità di determinazione del valore realizzabile e del valore d'uso (a livello di singola posta di bilancio tra cui l'avviamento e di CGU – “<i>cash generating unit</i>”, cui l'avviamento deve essere allocato), al fine di effettuare “l'<i>impairment test</i>”.

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Stato patrimoniale (secondo IAS 1)			Stato patrimoniale (ex D.Lgs 127/91)		
Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011	Attivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Attività non correnti			A) Crediti vs soci per vers	0	0
Imm.li, impianti e macchinari	80.000	100.000	B) Immobilizzazioni		
Intangible assets	80.000	100.000	I. Immobilizzazioni immat.	64.000	100.000
altre attività finanziarie	0	0	II. Immobilizzazioni materiali	80.000	100.000
Totale attività nn correnti	160.000	200.000	III. Immobilizzazioni finanz.	0	0
Attività correnti			Totale Immobilizz. (B)	144.000	200.000
Rimanenze	460.000	500.000	C) Attivo circolante		
Crediti	770.000	150.000	I. Rimanenze	460.000	500.000
Risconti	132.000	0	II. Crediti vs la clientela	770.000	150.000
fondi liquidi e similari	202.000	1.000.000	III. Attività finanz. non imm	0	0
Totale attività nn correnti	1.564.000	1.650.000	IV. Disponib. Liquide	202.000	1.000.000
Totale Attivo	1.724.000	1.850.000	Totale Attivo Circ. (C)	1.432.000	1.650.000
			D) Ratei e risconti	132.000	0
			Totale Attivo	1.708.000	1.850.000
Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011	Passivo	Dec. 2012	Dec. 2011
Capitale sociale e riserve			A) Patrimonio Netto		
Capitale e riserve	1.100.000	900.000	I. Capitale	1.100.000	900.000
Riserve	50.000	50.000	IV. Riserva legale	50.000	50.000
Utili perdite accumulate	331.620	270.000	VII. Altre riserve	0	0
Quote di terzi	0	0	VIII. Utili (perdite) a nuovo	270.000	0
Totale	1.481.620	1.220.000	IX. Utile (perdita) dell'esercizio	45.620	270.000
Passività non correnti			Totale	1.465.620	1.220.000
Finanziamenti			B) Fondi per rischi ed oneri	48.000	28.000
Imposte differite			C) Tratt.to di fine rapporto	28.000	0
Fondi	76.000	28.000	D) Debiti	152.380	602.000
Totale pass. non correnti	76.000	28.000	E) Ratei e risconti	14.000	0
Passività correnti			Totale Passivo	1.708.000	1.850.000
Debiti commerciali e altri debiti	152.380	602.000			
Finanziamenti a breve			Conto Economico	2012	2011
Quota corrente di finanziamenti			A) Valore della produzione		
Fondo di garanzia prodotti	14.000		1) Ricavi delle vendite beni e servizi	600.000	964.000
Totale pass. correnti	166.380	602.000	5) Altri ricavi e proventi	0	0
Totale Passivo	1.724.000	1.850.000	Totale	600.000	964.000
			B) Costi della produzione:		
Conto Economico (IAS 1)	2012	2011			
Ricavi	600.000	964.000			
Costo del venduto	-40.000	500.000			
Utile lordo	560.000	1.464.000			

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato
 B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato
 C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

Per tali aspetti di calcolo e loro peculiarità, si rimanda l'analisi ai principi contabili di riferimento.

B) OIC 24

Imm. immateriali – vita utile indefinita – avviamento – perdita di valore

Come lo IAS 38, anche l'OIC in oggetto disciplina, le modalità di rilevazione, contabilizzazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali tra cui "l'avviamento" e definisce:

- (i) "il valore recuperabile" come l'importo maggiore tra il "valore d'uso" della immobilizzazione ed "il suo presumibile valore realizzabile" dall'alienazione;
- (ii) il "valore d'uso" come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivati dall'utilizzo "dell'intangibile" e
- (iii) "il valore realizzabile" come l'ammontare che può esser ricavato dalla cessione a prezzi normali di mercato tra parti bene informati, dell'immobilizzazione immateriale.

"L'avviamento", inteso come capacità dell'azienda di produrre redditi superiore al normale, deve essere iscritto (come sancito anche dallo IAS 38) in attivo di bilancio solo se acquisito a titolo oneroso (solitamente desumibile da una perizia di un esperto nelle operazioni straordinarie di azienda), con il consenso del collegio sindacale (se presente) e nei limiti del costo sostenuto.

L'avviamento così iscritto, deve essere "oggetto di ammortamento nel limite massimo di cinque esercizi" ed ammette un prolungamento di tale periodo (per un massimo di 10 anni) qualora ne sia data giustificazione e motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Il valore dell'avviamento nonostante sia considerato dalla prassi italiana (così come quella internazionale) "un'attività indefinita", ovvero di "vita utile indeterminata" ("ma non infinita"), deve essere sistematicamente ammortizzato, in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio.

Per la prassi italiana "non" è pertanto "consentito" "non ammortizzare" gli intangibile di durata indefinita, come invece previsto dallo IAS comparato.

C) IAS 38 vs OIC 24

Commenti

Da tale punto di vista, si ritiene che l'adozione degli OIC, nella situazione esaminata, possa consentire una rappresentazione delle grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, "sostanzialmente" più corretta rispetto allo IAS 38 e "contribuire" così a fare emergere alcuni indicatori di incertezze gestionali anche significative sulle continuità aziendale (si veda ultima colonna).

Nel caso della società A, l'adozione combinata dello IAS 38 e dello IAS 36, ha comportato, infatti, il "mantenimento" dei valori di iscrizione di alcuni intangibile a vita indefinita (come "l'avviamento"), che avevano i requisiti previsti dallo IAS 38 per la loro iscrizione e che sono stati sottoposti solo a "test di *impairment*" che, nel caso di specie, "non" ha individuato alcun indicatore "di perdita di valore".

Il relativo impatto connesso all'adozione di tali principi contabili è stato il conseguente mantenimento anche dei valori del "patrimonio netto" e del "risultato di esercizio" che non sono stati inficiati da alcuna rettifica di valore sull'avviamento, contribuendo, pertanto, a non fare emergere eventuali significativi rischi di incertezza sulla continuità aziendale.

Bilancio IAS società Alfa			Bilancio OIC società Alfa		
Altri ricavi operativi	400.000	0	6) materie prime, suss, merci	-300.000	-900.000
Costi di distribuzione	-132.000	-132.000	7) servizi	-132.000	-132.000
Spese di amministrazione	-252.000	-150.000	8) godimento beni terzi	0	0
Altri costi operativi	-462.000	-900.000	9) spese per il personale	-252.000	-150.000
Utile operativo	114.000	282.000	10) ammortamenti e svalutazioni	-156.000	0
Oneri finanziari	0	0	11) variaz. delle riman. mp e merci	-40.000	500.000
Proventi deriv. da valu. Pn	0	0	13) altri accant.menti	-20.000	0
Utile ante imposte	114.000	282.000	14) oneri diversi di gestione	-2.000	0
Imposte sul reddito	-52.380	-12.000	Totale	-902.000	-682.000
Utile dopo imposte	61.620	270.000	Diff. Tra Val. e Cost. prod. (A-B)	-302.000	282.000
Quote di pertinenza di terzi	0	0	C) proventi e oneri finanziari:		
Utile netto att. Ordinarie	61.620	270.000	16) altri proventi finanz.	0	0
Utile netto dell'esercizio	61.620	270.000	17) interessi e altri oneri finanz.	0	0
Nel bilancio IAS, “il mantenimento” dell’avviamento (a seguito del “test di <i>impairment</i>” che non ha individuato indicatori di perdita) e la non sistematica ripartizione di tale intangibile in funzione del periodo in cui l’impresa ne trae beneficio, ha generato l’effetto di non fare “diminuire” il “patrimonio netto” ed il relativo “risultato di esercizio” rispetto ai dati iniziali che sono “rimasti inalterati”, con tutte le conseguenze che ciò può comportare in termini valutativi delle consistenze sulle quali poggiano anche le garanzie dei terzi creditori.			Totale	0	0
			D) Rett. Valor. Att. Finanzi:		
			18) Rivalutazioni	0	0
			19) Svalutazioni.	0	0
			Totale	0	0
			E) Proventi e oneri straord.:		
			20) Proventi	400.000	0
			21) Oneri	0	0
			Totale part. Straord. (20-21)	400.000	0
			Risul. Ante Imp. (A-B+C+D+E)	98.000	282.000
			22) Imp. Corr. Diff. Anti.:	-52.380	-12.000
			23) Utile (Perdita) dell'esercizio		270.000
			Nel bilancio OIC, a fronte della, “capitalizzazione dell’avviamento” in linea e coerentemente alle disposizioni previste dall’OIC 24, è stato tuttavia effettuato l’ammortamento quinquennale, come previsto dalla normativa civilistica.		
			Per effetto di ciò il “risultato di esercizio” ed il relativo “patrimonio netto” sono stati ridotti della rettifica di valore operata su tale posta patrimoniale che andrà pertanto progressivamente ad esaurirsi.		

A) Nr. IAS e aspetto contabile considerato

B) Nr. Oic e aspetto contabile considerato

C) Ias vs OIC: impatto sul concetto di going concern: commento

Infatti, a parere di chi scrive, la “complessità delle tecniche” da adottare per l’effettuazione (ed il controllo) dei “test di *impairment*” a qualunque livello e posta di bilancio, compreso il “*goodwill*”, richiesto dall’adozione degli IAS, unitamente al “divieto di effettuare ammortamenti”, come previsto dai principi contabili internazionali, oltre a suscitare le legittime perplessità e dubbi circa il “grado di oggettività” e “di accuratezza” che le stesse tecniche possono presentare (e ciò anche se vi sono organismi esterni che verificano e valutano la correttezza dei parametri utilizzati), espone tuttavia al rischio che “i test di *impairment*” effettuati dagli amministratori, possano subire variazioni significative a fronte della modifica (anche di modesta entità) di alcuni “parametri” utilizzati nel calcolo (ad esempio tassi di attualizzazione, numero di anni di attualizzazione etc...), e quindi consentire agli stessi, (intenzionalmente e/o non intenzionalmente) di individuare “misure di valori recuperabili” che spesso e sovente appaiono “formalmente superiori” ai valori contabili di tali attivi e consentire, conseguentemente, di “mantenere” valori (anche potenzialmente insussistenti), o di “ridurre valori” con ammontari di *write off* modesti, soprattutto in momenti di crisi come quello attuale ed in cui le aziende “possono avere interesse” a mostrare positive le loro principali grandezze patrimoniali, nonostante possano essere esposte a rischi di significative incertezze circa il requisito della continuità aziendale di cui si discute.

Sul tema relativo alle perdite di valore e avviamento secondo gli IFRS e relative complessità di veda anche il Quaderno SAF 34 – “*Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS*” di R. Bauer e C. Mezzabotta.

Bilancio IAS società Alfa	Bilancio OIC società Alfa
	La prassi contabile nazionale, da questo punto di vista, (i) non consente alcuna possibilità di evitare il procedimento di ammortamento economico tecnico con la conseguente progressiva riduzione/estinzione di tale attività nel tempo e (ii) consente di fare apparire le principali grandezze economiche patrimoniali nella loro effettiva “sostanza”, e rappresentare eventuali rischi di significative incertezze circa il requisito della continuità aziendale.

3. CONCLUSIONI E RIFLESSIONI

L'analisi sin qui condotta, come è istintivamente immaginabile, non è esaustiva in quanto tralascia altri aspetti (altrettanto significativi) degli IAS/IFRS e degli OIC che possono impattare sul presupposto della continuità aziendale e tralascia gli impatti che i cambiamenti degli OIC attualmente in essere, quale per ultimo l'OIC 25, potrebbero comportare.

Ciò che appare opportuno evidenziare in sede conclusiva e riflessiva è la “circostanza” secondo cui, a parere di chi scrive, la contabilità e bilancio, intesa nella sua primitiva accezione di stampo “zappiano”, come un sistema doppio e speculare di rendicontazione dei fatti gestionali (ordinari e straordinari), nel corso di un esercizio amministrativo, in maniera oggettiva e sostanzialmente misurabile, si è via via evoluta e sempre più si è avvicinata ad un sistema di rendicontazione caratterizzato da un elevato contenuto di soggettività che può interferire nella capacità, presente e prospettica, del bilancio di esercizio di rappresentare in maniera attendibile le grandezze economiche patrimoniali e finanziarie e, con queste, talvolta anche le incertezze significative sui presupposti della continuità aziendale.

Un uso sempre più oculato e, nella sostanza, più attento ed aderente, dei principi contabili siano essi nazionali ed internazionali, in special modo nei periodi di crisi economica, scevro da specifici interessi puramente formali di rappresentazione di grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie, scollegate dalla sostanza delle stesse, è la raccomandazione che ci si permette di effettuare al fine di aumentare quel grado di attrazione ed interesse sul bilancio di esercizio e sulle sue capacità informative, che sovente appare esposto a considerazioni di “superfluo” o di “non rappresentativo” dell'effettivo stato di salute di una impresa, di grande, media, piccola o micro dimensione - come di recente definizione da parte della citata Direttiva UE 2013/34/Ce, ed esposto al serio rischio di essere eliminato a “vantaggio di indici ed indicatori sintetici”, altrimenti misuratori dello stato di salute delle aziende.

4. ALLEGATO 1: DOCUMENTO 570 (CNDCEC) – CONTINUITÀ AZIENDALE

Il presente materiale è stampato dalla
Casa Editrice “Dott. A. Giuffrè”

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Commissione Paritetica per i Principi di Revisione

Continuità Aziendale

Documento n. 570
Edizione ottobre 2007

Indice (omissis)

Introduzione

1. Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole di comportamento e di fornire una guida sulla responsabilità del revisore, nella revisione contabile di un bilancio, in merito alla correttezza del presupposto di continuità aziendale assunto come base per la redazione del bilancio; responsabilità che comprende anche la considerazione della valutazione effettuata dalla direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

2. Durante la pianificazione e lo svolgimento delle procedure di revisione, e nella valutazione dei relativi risultati, il revisore deve valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione nella preparazione del bilancio.

Responsabilità della direzione

3. Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (*omissis*) senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

4. Talvolta il quadro normativo sull'informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale dell'impresa, oltre a stabilire regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità aziendale.

Le disposizioni specifiche sulla responsabilità della direzione nel valutare la continuità aziendale dell'impresa e sulla relativa informativa da fornire possono essere contenute nei principi contabili, nella legge o in regolamenti.

L'art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

Il principio contabile internazionale (IAS) 1 “Presentazione del bilancio”, prevede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento (*omissis*).

5. Altre volte nel quadro normativo sull'informazione finanziaria può non essere esplicitamente previsto che la direzione esprima una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale. Tuttavia, essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione del bilancio, la direzione ha comunque la responsabilità di tale valutazione anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non lo prevede in modo esplicito.

6. Se in passato l'impresa ha mostrato risultati gestionali positivi e non ha dimostrato difficoltà nel reperire le risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza lo svolgimento di analisi di dettaglio.

7. La valutazione della direzione sul presupposto della continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti. A questo proposito, risultano rilevanti i seguenti fattori:

- in generale, il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più il giudizio formulato dalla direzione sull'esito di tale evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi di riferimento sull'informazione finanziaria, che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione, specificano anche il periodo in relazione al quale si devono prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili;
- qualsiasi giudizio sul futuro si basa su informazioni disponibili nel momento in cui il giudizio viene espresso. Eventi successivi possono contraddire un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso, era ragionevole;
- la dimensione e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni, sono tutti elementi che influenzano il giudizio sull'esito di eventi o circostanze future.

8. Nel seguito vengono elencati alcuni esempi di eventi o circostanze, che possono comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. Tale elenco non è esaustivo, né la presenza di uno o più elementi riportati nel seguito significa necessariamente che esiste un'incertezza significativa (*om i s i s*):

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;

- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere mitigata dalla disponibilità di un’adeguata fonte alternativa di rifornimento.

Responsabilità del revisore

9. La responsabilità del revisore consiste nel valutare l’appropriato

utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, e nel considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio. Il revisore valuta l'adeguatezza dell'adozione da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato per la redazione del bilancio non prevede esplicitamente l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

10. Il revisore non è in grado di predire eventi o circostanze future che potrebbero comportare il venir meno della continuità aziendale dell'impresa; conseguentemente la mancanza di riferimenti a incertezze sulla continuità aziendale nella relazione di revisione non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di valutazione del rischio

11. Durante la fase di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve valutare se vi siano eventi o circostanze, e relativi rischi sull'attività svolta dall'impresa, che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.

12. Durante l'intero processo di revisione, nello svolgimento delle procedure di revisione, il revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze ed ai rischi ad essi connessi, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

Qualora vengano identificati tali eventi o circostanze, il revisore, oltre a svolgere le procedure descritte al paragrafo 26, deve valutare se essi influenzano la sua valutazione del rischio di errori significativi.

13. Il revisore considera eventi e circostanze connessi al presupposto della continuità aziendale quando svolge le procedure di valutazione del rischio perché ciò gli consente, in modo più tempestivo, di discutere con la direzione e di esaminare i piani predisposti da quest'ultima nonché le

decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa.

14. In alcuni casi, la direzione può avere già effettuato una valutazione preliminare quando il revisore sta svolgendo le procedure di valutazione del rischio. In questo caso, il revisore deve esaminare tale valutazione per stabilire se la direzione abbia identificato eventi o circostanze corrispondenti a quelli trattati al paragrafo 8, nonché i piani della direzione per farvi fronte.

15. Nel caso in cui la direzione non avesse ancora effettuato una valutazione preliminare, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi abbia inteso utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve chiedere se esistano degli eventi o circostanze simili a quelli trattati al paragrafo 8.

Il revisore può anche chiedere alla direzione di iniziare ad effettuare la propria valutazione, soprattutto nel caso in cui egli abbia già identificato eventi o circostanze pertinenti al presupposto di continuità aziendale.

16. Il revisore considera gli effetti derivanti da eventi o circostanze identificati nella fase di valutazione dei rischi di errori significativi. La loro esistenza può pertanto influenzare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati.

Si veda al riguardo il documento n. 330 "Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati".

L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione

17. Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale dell'impresa.

18. Il revisore deve considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla direzione per effettuare la propria valutazione secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Se la valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell'impresa copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio, il revisore deve chiedere alla direzione di estendere la sua valutazione a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio.

19. La valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell'impresa rappresenta una parte fondamentale della valutazione del revisore su questo tema. Come indicato al paragrafo 7, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che prevedono una valutazione esplicita da parte della direzione, specificano il periodo in relazione al quale la direzione è tenuta a prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili (*omissis*).

20. Nel valutare la valutazione della direzione, il revisore considera i seguenti fattori:

- il processo seguito nell'effettuarla;
- le assunzioni su cui si basa la valutazione;
- i piani d'azione futuri della direzione.

Il revisore deve considerare inoltre se tale valutazione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle procedure di revisione svolte.

21. Come indicato al paragrafo 6, se in passato l'impresa ha mostrato di svolgere un'attività redditizia e di avere un facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza il supporto di analisi dettagliate. In questi casi, anche le conclusioni del revisore in merito all'adeguatezza di tale valutazione vengono solitamente tratte senza che sia necessario lo svolgimento di procedure dettagliate. Tuttavia, se sono stati identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, il revisore deve svolgere le procedure di revisione ulteriori, come descritto al paragrafo 26.

Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione

22. Il revisore deve richiedere informazioni alla direzione circa gli eventi o le circostanze a conoscenza della direzione stessa, e dei rischi ad essi connessi sull'attività svolta dall'impresa, afferenti al periodo successivo a quello considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.

23. Il revisore deve prestare attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o circostanze che avranno luogo nel periodo

successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che potrebbero mettere in discussione l'adeguatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio. Il revisore può venire a conoscenza di simili eventi o circostanze, durante la pianificazione o lo svolgimento della revisione, incluse le procedure relative agli eventi successivi.

24. Poiché il grado di incertezza relativo all'esito di un evento o di una circostanza aumenta tanto più il suddetto evento o la predetta circostanza si riferiscono ad un futuro lontano, nel considerare tali eventi o circostanze, è necessario che i problemi relativi alla continuità aziendale risultino significativi prima che il revisore consideri l'opportunità di svolgere ulteriori azioni.

Il revisore può avere la necessità di chiedere alla direzione di determinare la rilevanza potenziale di un evento o di una circostanza specifici sulla valutazione di continuità aziendale da questa effettuata.

25. Il revisore non ha la responsabilità di definire altre procedure di revisione oltre all'indagine presso la direzione per verificare l'esistenza di elementi indicativi di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che, come indicato al paragrafo 18, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio.

Procedure di revisione conseguenti nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale

26. Quando vengono identificati degli eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, il revisore deve:

- (a) esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa;
- (b) raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa, mediante lo svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie, considerando anche l'effetto di eventuali piani della direzione o altri fattori attenuanti;

(c) ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;

(d) stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;

(e) richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri.

27. Gli eventi o le circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi riguardanti la continuità aziendale dell'impresa possono essere identificati sia nella fase di svolgimento delle procedure di valutazione del rischio sia durante l'intero svolgimento delle procedure di revisione conseguenti.

Il processo di valutazione degli eventi o delle circostanze prosegue durante lo svolgimento della revisione. Quando il revisore ritiene che tali eventi o circostanze possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, certe procedure di revisione possono acquistare maggiore rilevanza.

Il revisore svolge indagini presso la direzione relative ai piani d'azione futuri, quali i piani riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale.

28. Le procedure di revisione rilevanti in queste circostanze possono consistere in quanto segue:

- analizzare e discutere con la direzione i cash flow, la redditività e altri dati previsionali pertinenti;
- esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi disponibili;
- analizzare i termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;
- leggere i verbali delle assemblee degli azionisti, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- richiedere ai consulenti legali dell'impresa informazioni sull'esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari;

- confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;
- valutare i piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
- analizzare gli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento.

29. Quando l'analisi dei flussi di cassa rappresenta un fattore significativo nel considerare gli esiti futuri di eventi o circostanze, il revisore deve valutare :

- a) la attendibilità del sistema informativo dell'impresa che genera tali informazioni;
- b) se le assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate.

Il revisore deve inoltre mettere a confronto:

- a) le previsioni economico-finanziarie del periodo precedente con i risultati storici;
- b) le previsioni economiche-finanziarie per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al momento della verifica.

Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore

30. Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste un'incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale dell'impresa.

31. Un'incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.

Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di un'incertezza significativa

32. Nel caso in cui l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale

risulta appropriato, ma esiste un'incertezza significativa, il revisore deve valutare se il bilancio:

(a) descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;

(b) evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

33. Se viene fornita un'adeguata informativa in bilancio, il revisore deve esprimere un giudizio senza rilievi, ma deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi:

- per sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa legata ad un evento o ad una circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa;

- per richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio che descrive gli aspetti di cui al paragrafo 32.

Nel valutare l'adeguatezza dell'informativa resa in bilancio, il revisore considera se le informazioni fornite dalla direzione richiamino in modo esplicito l'attenzione del lettore sulla possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e a far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Nel seguito è riportato un esempio di paragrafo da inserire nella relazione di revisione, nel caso in cui il revisore ritenga adeguata l'informativa fornita in bilancio:

“A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo X della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati al paragrafo X della nota integrativa, indicano l'esistenza di un'incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.”

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il revisore può concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto

sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

34. Se non viene fornita un'adeguata informativa in bilancio, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio avverso qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio.

La relazione deve contenere una specifica indicazione in merito al fatto che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa.

Nel seguito viene riportato un esempio di paragrafo da inserire nella relazione di revisione nel caso in cui si esprima un giudizio con rilievi per mancanza o carenza di informativa:

“I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadono il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Questa situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività. L'informativa contenuta nelle note di bilancio non evidenzia tale circostanza.

A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il bilancio (...)”.

Presupposto della continuità aziendale inappropriato

35. Se, a giudizio del revisore, l'impresa non sarà in grado di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e se il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve esprimere un giudizio avverso.

Se, in base allo svolgimento delle procedure di revisione di cui al paragrafo 26 ed alle informazioni ottenute, compresi gli effetti dei piani della direzione, il revisore ritiene che, a suo giudizio, l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività, egli deve concludere, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio, che il presupposto della continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è appropriato, e deve esprimere un giudizio avverso.

36. Nel caso in cui la direzione dell'impresa sia giunta alla conclusione

che il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio non sia appropriato, il bilancio viene predisposto su basi alternative.

Se, sulla base dello svolgimento delle procedure di revisione di cui al paragrafo 26 e delle informazioni raccolte, il revisore stabilisce che tali basi alternative siano appropriate, egli può esprimere un giudizio senza rilievi, sempre che sia fornita un'informazione adeguata; in tal caso, tuttavia, può essere opportuno l'inserimento di un paragrafo di enfasi nella relazione del revisore per richiamare l'attenzione del lettore su tali basi alternative.

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

37. Se, a seguito di specifica richiesta del revisore, la direzione rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve considerare gli effetti sulla propria relazione della limitazione al lavoro di revisione.

In talune circostanze, quali ad esempio quelle descritte ai paragrafi 15, 18 e 24, il revisore può ritenere necessario chiedere alla direzione di effettuare o di estendere la propria valutazione.

Se la direzione si rifiuta, non è responsabilità del revisore correggere la mancanza di tale analisi; in questo caso, può essere opportuno che il revisore emetta una relazione con un giudizio diverso da quello senza rilievi poiché può non essere possibile ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

38. In alcuni casi, la mancanza di analisi da parte della direzione non preclude necessariamente al revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale dell'impresa.

Ad esempio, lo svolgimento di altre procedure di revisione può essere sufficiente per valutare l'adeguatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, se in passato l'impresa ha avuto risultati gestionali positivi e non ha avuto difficoltà nel reperire le risorse finanziarie.

Tuttavia, in altri casi, in mancanza di valutazioni da parte della direzione, il revisore può non essere in grado di valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa, o l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti.

In questi casi, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. Qualora il rifiuto da parte della direzione di effettuare o estendere la valutazione del presupposto della continuità aziendale costituisca una deviazione dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al bilancio dell'impresa, il revisore deve indicare tale fatto nella propria relazione di revisione nel medesimo paragrafo in cui si descrivono le limitazioni al procedimento di revisione, esprimendo un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o dichiarando l'impossibilità di esprimere un giudizio.

Ritardo significativo nella firma o nell'approvazione del bilancio

39. Quando si verificano dei ritardi significativi nell'approvazione del bilancio da parte della direzione, dopo la chiusura dell'esercizio, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione circa le ragioni di tali ritardi.

Qualora i ritardi si collegassero ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, il revisore deve considerare la necessità di svolgere le procedure di revisione indicate al paragrafo 26, oltre a valutare gli effetti sulle proprie conclusioni riguardo all'esistenza di un'incertezza significativa, come descritto al paragrafo 30.

Composizione della commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione che ha formulato il documento

** Michelangelo Rondelli - Presidente

** Pietro Portaluppi - Vice Presidente

* Vittorino Tedde - Vice Presidente

* Gianna Adami

* Claudio Badalotti

** Ezio Bassi

** Sebastiano Baudo

* Riccardo Bauer

** Giulio Capiaghi

* Matteo Caratozzolo

** Sergio Cassandrelli

** Ulderico Ciarcià

* Dario Colombo

** Giovanni Cossu

* Fabio Gallassi

* Gaspare Insaudo

** Adolfo Mamoli

* Gianluca Officio

* Gianluca Ponzellini

** Massimo Pulcini

** Maurizio Serafini

* Roberto Tizzano

* Ambrogina Zanzi

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
Leonardo Losi

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Luciano Aldo Ferrari

Segreteria tecnica della Commissione:
Laura Pedicini
Elisa Sartori

* Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

** Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Questo documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione e ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 24/10/2007 ed il 17/10/2007.

Il presente documento è stato adottato dalla Consob con delibera n. 16231 del 21/11/2007.

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allo di*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertolotti, Elisabetta Coda Nègozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Vèlo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

Anno 2013

- nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*

finito di stampare
nel mese di dicembre 2013

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 47.

Il tema del “*going concern*” o continuità aziendale ha assunto da alcuni anni una rilevanza contabile significativa sia a livello nazionale che internazionale a ragione anche della congiuntura economica attuale, non certo favorevole, che interessa l’economia nazionale ed internazionale e con essa, le aziende nei rispettivi contesti in cui operano.

Il presente Quaderno si prefigge l’obiettivo di inquadrare il tema della continuità aziendale o di “*going concern*” nell’attuale scenario macroeconomico non favorevole evidenziando in particolare come le logiche tecniche contabili sottostanti alla redazione dei bilanci di esercizio, seppure applicate in maniera “formalmente” corretta, potrebbero essere strumentalmente utilizzate per perseguire scopi puramente “formali” (per esempio fare apparire positive certe grandezze contabili per finalità di merito creditizio o di “*deal & transaction*”). Il Quaderno dopo aver illustrato alcuni esempi pratici di come le prassi contabili possono avere impatti sulla continuità aziendale, fornisce alcuni spunti di riflessione circa l’attenzione per un uso “inerente” ed “aderente” dei principi contabili, nazionali ed internazionali, alla reale “sostanza” dello stato di salute delle aziende.

Girolamo Matranga Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Milano, è attualmente componente della Commissione Principi Contabili, istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Da anni si occupa di revisione ed organizzazione contabile di aziende esercitando l’attività presso la società di revisione legale dei conti Emme & PS Srl, di cui è socio ed amministratore delegato. E’ stato per parecchi anni revisore contabile presso Arthur Andersen svolgendo attività di revisione ed organizzazione contabile presso primarie società industriali, finanziarie e bancarie anche quotate, nazionali e internazionali, occupandosi di tematiche connesse ai principi contabili e di revisione, nazionali ed internazionali.